

**LO STATUTO DELL'ARTE DEGLI
ORTOLANI DI CORNETO
DELL'ANNO MCCCLXXIX (1379)**

Già altra volta abbiamo parlato della nostra raccolta «Fonti di Storia Cornetana», iniziata dal prof. Francesco Guerri agli inizi del 1900, e che noi abbiamo fatto nostra con l'intento di continuarla con gli scritti e le opere che la nostra Società ha già pubblicato e che pubblicherà in seguito.

Io ho tra le mani il numero due di quella raccolta, e precisamente lo «Statuto dell'Arte degli Ortolani», che il prof. Guerri pubblicò nel 1909, trascrivendolo da un codice pergameneo del XIV secolo conservato nell'archivio comunale della nostra città.

In questa pubblicazione, il testo è preceduto da una dottissima prefazione di ben 80 pagine, in cui il Guerri, da quello studioso che era, appassionato per giunta delle cose del suo Paese, esamina lo Statuto dal punto di vista storico e linguistico, deducendone che «... oltre offrire nuova e abbondante materia allo studio del volgare nel Lazio, aprono una insospettata e interessante pagina nella storia della turrita Corneto, e ne rischiarano di viva luce le condizioni sociali e giuridiche dalla seconda metà del secolo XIV a tutto il secolo XVI».

Senza andare oltre nell'esame della «prefazione» del prof. Guerri su cui non saremmo in grado di esprimere giudizi validi, diremo che la Società Tarquiniense di Arte e Storia ha in animo di offrire agli studiosi, in un prossimo futuro, la ristampa completa dell'opera del Guerri, di cui oggi esistono solo due o tre esemplari.

Nello stesso tempo riteniamo però interessante e utile per i nostri Soci e per i nostri lettori, inserire in questo Bollettino il testo vero e proprio dello «Statuto», nella trascrizione datane dal prof. Guerri, insieme ad un breve glossario.

A chi ci obietterà che si tratta di cose per la cui conoscenza occorre una certa preparazione culturale, ed altro ancora, noi potremo rispondere che sì, è senz'altro vero, ma che questo può essere anche il modo di sollecitare nei lettori meno preparati, il desiderio all'acquisizione di quegli elementi atti alla formazione delle basi necessarie perché anche certe letture diventino piacevoli e desiderate.

LO STATUTO
DELL'ARTE DEGLI ORTOLANI

c. I. Questa si è la lubrica de li statuti dell'ortulani

CAP. J. De la generale electione de tucti oficali.

CAP. IJ. Dell'officio et electione et salario del rectori.

CAP. IIJ. De far fare la pace infra li discordanti.

CAP. IIIJ. De aiutare el compagno quando infermasse. 5

CAP. V. De far fare el sacramento al fanti e venditrici.

CAP. VJ. Dell'obedientia che se deve fare a li rectori.

CAP. VIJ. De la piaçça et altro aiutorio che se faccia
al | nostro compagno dannificato nell'orto.

Cap. VIIJ. Chel rectori sieno tenuti de adunare la com|pa 10
gnia quando fossero richiesti da quelli ! che
avessero danno.

Cap. IX. De le locora de la piaçça come se degono
partire.

Cap. X. De le pene ke se degono tollere, e como sia | 15
creso all accusatori.

1. dell'ortulani] Cod. dellortulani. *Nelle voci maschili al plurale accanto alle forme de li, a li, ke li, da li e consimili si trovano spesso nel codice le forme del, al, kel, dal e simili avanti a consonante, e dell, all, kell, dall e simili avanti a vocale. Non si tratta evidentemente di semplici inesattezze grafiche, ma di forme che dovranno essere vive nell'uso popolare e nella scrittura cornetana di quel tempo I-a. Tutto questo rigo stampato in carattere spazieggiato, nel cod. è scritto con inchiostro rosso. Così pure in rosso sono tutti i numeri dell'indice e la parola abbreviata Cap. che sta avanti a ciascuno di questi numeri.* 2. de tucti] Cod. e de tucti ; cf. p. XXXIV, nota 4. 4, 5. Nel ms. manca il punto dopo il numero. 4-a. infra] Cod. i fra con l' distaccato. Così sempre nel ms. in tutte le parole che cominciano per in. 6. far fare]. È scritto su rasura dalla stessa mano del testo del titolo e senza variazione d'inchiostro, ma con le lettere accostate un po' più del solito. 6-a Dopo sacramento segue rasura di una lettera, di cui non resta che una piccolissima traccia. 8. faccia]. È scritto su rasura dalla stessa mano del testo del titolo e senza variazione d'inchiostro, ma con le lettere accostate un po' più del solito. 15. Dopo tollere vi è nell'interlineo un segno di richiamo

ripetuto nel margine laterale di destra in direzione dell'interlineo e seguito da questa aggiunta della stessa mano del testo del titolo, senza variazione d'inchiostro ma in carattere più in rosso per tutta la lunghezza della parola. Inoltre nel margine esterno in direzione dello stesso rigo, vi è in nero e in carattere sottilissimo, si che appena si distingue a occhio nudo, la sigla Px.

- CAP. XJ. Come se dega andare a la fiera.
- CAP. XIJ. De la electione, salario et officio del cammorlengo.
- CAP. XIIJ. De la electione e salario del consilgieri.
- 5 CAP. XIIIJ. De la electione e salario dell avvocati e notarij.
- CAP. XV. Chel rectori et ufficiali nuovi iurino ne le
mano del rectori vecchi.
- CAP. XVJ. De far fare el cerio.
- CAP. XVIJ. Che nullo venda alcuno mercato ingrosso | ad altrui che stia
intorno al palaçço.
- 10 CAP. XVIIJ. De aiutorio far fare al compagno, al quale | dal
signore dell'orto iniustamente li mo|vesse
questione.
- CAP. XIX. Come sia licito al compagni di gire per l orti
del compagni sença pena.
- 15CAP XX. De la pena a chi fura biadume overo poma.
- CAP. XXJ. De la pena a chi non obbedisce al rectori.
- CAP. XXIJ. De la pena andando de nocte per l orti altrui.
- CAP. XXIIJ. De la pena chi colgie poma dell'orto altrui.
- 20CAP. XXIIIJ. Del sacramento far fare al filgi et al fan|ti del
compagni.
- CAP. XXV. De la pena ki chiama alcuno ne la piaçça !
acciò ke comperi de esso.
- CAP. XXVJ. De la pena de ki sta intro nel |mercato suo
e nel mercato altruoio.
- 25CAP. XXVIJ. De la pena de ki chiama alcuno dell'or|to al-
truoio volendo comparare alcuna cosa.

2. De] Cod. Da 10. Tra i numeri XVIIJ e XVIIIJ vi è rasura di lettere in rosso ; senza dubbio vi fu scritto per distrazione Cap. XVIIIJ. di cui si vede ancora la traccia del principio del C. e dei tre I. II. XVIIIJ.] Corretto su XIX. senza variazione di scrittura e d'inchiostro: il che conferma l'asserzione della nota precedente. Il XVIIIJ. è il primo numero che abbia l'accento sulle tre aste dell'1: nei numeri che seguono, l'accento ora vien posto ora no senza una regola determinata. Il-a. far fare] Su rasura; di prima mano, senza variazione d'inchiostro; il re di fare è quasi invisibile. 12. dell'orto] Cod. dell'orto; una mano posteriore mise a destra del secondo 1, in alto, l'apostrofo a forma di lincetta verticale. 14. Nel cod. manca il punto dopo il numero. 20. far fare] È scritto nel cod. su rasura e senza variazione d'inchiostro, dalla prima mano. 24. A ki segue nel cod. chiama senza differenza di scrittura e d'inchiostro, espunto con quattro punti neri sottostanti e cancellato con un grosso tratto di penna in rosso per tutta la lunghezza della parola. Inoltre nel margine esterno in direzione dello stesso rigo, vi è in nero e in carattere sottilissimo, si che appena si distingue a occhio nudo, la sigla Px.

- CAP. XXVIIJ. De la pena de ki grida e fa romore |
questione sotto la volta del palaçço.
- CAP. XXIX. De la pena de ki vende mercato altruo, traiendo kel iurati.
- CAP. XXX De la pena de ki pone mercato suo nel | luoco 5
altruo.
- CAP. XXXJ. De la pena de ki porta biadume a la | piaçça
el dì de la domenica nanti messa.
- CAP. XXXIJ. De la vicenna dell'acqua et como se deve
partire.
- CAP. XXXIIJ. De le forme de le fontane come se degono | 10
remonire.
- CAP. XXXIIIJ. Che nullo faccia adunança d'acqua ne | la casa
del calçolari.
- CAP. XXXV. De la pena de ki stura fontana, abeve|ratoro, 15
overo inguaççatoro.
- CAP. XXXVJ. De far fare el sacramento de nuovo so|pra a
li nuovi statuti.
- CAP. XXXVIJ. De pagare el deritto del mercati.
- CAP. XXXVIIJ. De fare concordia del biadume intre li | nuovi 20
e vecchi conductori dell'ortora.
- CAP. XXXIX. De scopare la piaçça.

- CAP. XXXX. De acompagnare femina ke avesse pagura. ||
- c. 2 CAP. XLJ. Del salario de quelli ke andassero nel | servitio dell'arte.
- CAP. XLIJ. De la pena de ki s'aloca fante d'altrui | allo cato nanti tempo.

1. Dopo romore segue nel ms. ne di cui non capisco il significato; l'amanuense al posto di ne avrebbe dovuto porre overo oppure o come nel testo del medesimo titolo e corrispondente capitolo, che si legge nel verso della decima carta. 5. Nel ms. manca il punto dopo il numero 8. nantij Corretto su nenti dallo stesso amanuense senza variazione d'inchiostro. 13. acqua] Corretto su acque dallo stesso amanuense senza variazione d'inchiostro. 15. De] Cod. Da 17. far fare] È scritto su rasura e senza variazione d'inchiostro dalla stessa mano del testo del titolo, che dopo fare tirò, pure col medesimo inchiostro, una lineetta verticale come segno di separazione da el che immediatamente segue. 19. L'1 di del nell'interlineo, aggiunto dalla stessa mano del testo del titolo e senza variazione d'inchiostro. 20. Non trovandosi proprio sopra uno stesso rigo il numero XXXVIIJ e il testo della prima linea del corrispondente titolo, l'amanuense credette opportuno, per maggiore intelligenza, di tirare in rosso una lineetta curva che dal punto del numero salisce fin quasi a toccare la prima lettera del titolo.

- CAP. XLIIJ. De non fare nulla proposizione de a|vere protectore overo procuratore.
- CAP. XLIIIJ. De aiutare el compagno iurato quanto se po',
- CAP. XLV. De la pena de ki sona campana overo de | ki
5 sede appresso al rectori.
- CAP. XLVJ. De la pena de ki dice parola inuriosa | a li rectori, overo a li compagni.
- CAP. XLVIJ. De dare el salario a chi andasse a investi|gare de alcuno danno dato o facto.
- 10 CAP. XLVIIJ. Qualunque non à orto non sia messo a brisciali.
- CAP. XLIX. Che ciò ke fosse ordinato per li rectori e consilgieri | si valgia.
- CAP. L. Del compagno ke avesse pagura, ke sia | acompagniato.
- 15 CAP. LJ. Chel rectori siano tenuti de adunare | ciasque mese tucti li compagni.

- CAP. LIJ. De la pena de ki tiene alcuno rebello ! all'operatione dell'orto.
- CAP. LIIJ. Che 'l partito una fiata facto non se faccia più.
- 20 CAP. LIIIJ. De fare pagare el deritto al nuovo compagno.
- CAP. LV. De non vendere algi, ke non siano legati.
- CAP. LVJ. De venditrici de mala conversatione non | siano tenute.
- CAP. LVIJ. De non vendere mercato si no in luochi devuti.
- 25 CAP. LVIIJ. Che li nuovi rectori facciano essecutione de le pene del vecchi officiali.
- CAP. LIX. Che ciascuno venga onne mese a la messa.
- CAP. LX. Che ciascuno venga al morto.
- CAP. LXJ. Che nullo iochi ad açari né ad altro iochu.
- 30 CAP. LXIJ. Che nullo posso incarare orto.
- CAP. LXIIJ. Che li statuti non si mostrino a nulla persona. ||

- I. *Un'altra mano ritocò con inchiostro nero il punto rosso che sta appresso al numero. 6. Cap. XLVJ.] Cod. Cap. XLVJ. senza il primo punto. 7. Cod. a compagni aggiunge di mano della fine del XIV secolo: ovvero maladicesse Dio o sancti. Questa aggiunta corrisponde all'aggiunta fatta dalla stessa mano nel testo del capitolo corrispondente, XLVI, nel margine superiore del verso della quindicesima carta. 19. L'amanuense invece di se avendo scritto per distrazione f e il principio di a, abrase in parte l' f in modo da farlo diventare s, raschiò il principio di a e sulla rasura scrisse e. 20. fare] È posto nell'interlineo con sotto, tra De e pagare, un segno di richiamo; della stessa mano del testo del titolo, senza variazione d'inchiostro, ma con carattere più piccolo. 24. Manca il punto dopo il numero. 31. Nel margine inferiore, angolo a destra, una mano del tempo, forse la stessa del testo degli statuti, scrisse a2; il carattere è minuto; il numero è arabico.*

c. 2 Questi sono li statuti dell'ortolani di Corneto.

Al nome de Dio, amen. Ad honore e reverentia | de la
 Sancta Romana Ecchiesia; questi sonno | statuti et or
 dinamenti facti et correcti et | ordinati per li discreti huomini
 e prudenti: | Angnilu di Vanniello, Ceccho de Dino, | rectori; 5
 Masciuolu, cammorlengo; Vanniello di Berto, | Colau di Van-
 Niello e Menico di luçço, electi a li | predicti statuti revedere
 et reformare de nuovo; nell'anni de Dio. Mille. CCC. LXXIX.,
 a la indictione secun|da, al tempo di misser Urbano papa
 sexto. 10

De la generale electione de tucti l'officiali.

IN primamente, ad honore e reverentia dell'onnipoten|te
 Dio e de la biata vergene Maria, sua matre, e | de tucti li
 Sancti e de le sancte de Dio, e de lo stato pacificu et | tran-
 quillo populo del communo di Corneto, et dell'arte | dell'or- 15
 tolani; noi rectori e consilgieri supra dicti | statuimo et
 ordinamo ke in generale electione | de tucti l'officiali nostri si
 facciano nanti la festa di | tucti li sancti quindici dì almeno
 onn'anno, specialmente | a brisciali, intra li compagni nostri
 iurati, li quali pa|ghino data et collecta et facciano servitia 20
 e sosten|fano onne graveçça de la compagnia e dell'arte;
 sta|tendo ke a quelli a li quali verranno essi brisciali, | sieno
 tenuti de eleggere officiali buoni e sufficienti | e che iurino
 nell'arte nostra l'officia; de quali electi | si pilgino in principio
 d'onne sancti, e duri per uno anno. E | qualunqua serrà

1. Tutte le parole di questo rigo, stampate in carattere spazieggiato, nel cod. sono scritte con inchiostro rosso. Così pure in rosso nel ms. è il testo di ciascuno dei sessantatré titoli, la lettera iniziale dei singoli capitoli e il numero d'ordine che si ritrova nel margine laterale al principio d'ogni capitolo. L'A con cui comincia la prima parola del proemio è scritta anch'essa con inchiostro rosso ma è di forma assai grande e tutta ornata da abbondante fregio in nero, nel mezzo del quale sta l'a per memoria, scritto senza variazione d'inchiostro dallo stesso amanuense, ma di forma più piccola e più sottile del carattere da lui usato per il testo dei titoli e dei capitoli. 12. A sinistra dell' l, in basso, si vede l' i per memoria. 14. de 30]. Il de è scritto su rasura; di prima mano, senza variazione d'inchiostro. 16. L'i di rectori è scritto come alla nota precedente. 20. Dopo servitia l'amanuense tirò, col medesimo inchiostro nero, una lineetta obliqua con pendenza a sinistra, invece di mettere il solito punto.

rectore overo cammorlengo uno an|no non possa essere nel sequente anno in alcuno de li pre!decti officij, rectoriato specialmente et cammorlengatico; |dicemo che ciasque uno sia contento ad uno officio, | al quale primo serrà electo. E quelli 5 ke degono elegere || nanti ke segano, deiano elegere qualunqua c. 3 vorrà. Li | quali officiali de nuovo da elegere deiano iurare ne le | mano del rectori vecchi. E ke nullo dica ad alcuno d'essi electori overo sé, overo altri elega ad alcuno | officio. a la pena di .x. soldi, la qual pena kince fallarà su|bito sia 10 tenuto di pagare.

Dell'officio et electione e | salario del rectori.

Item, statuimo et ordi|namo ke onn'anno, nel tempo de la generale electi|one, sieno electi dui buoni e sufficienti rectori: uno | specialmente ne la valle di Sancto Iovanni et 15 in Vallegatula | e ne la Cacarella; e ll'altro ne la Fontana nuova et a la | fontana de le Pantana. Li quali rectori iurino a le sancte | Dio evangelia, ne la presentia de tucta la compagnia, di ! regere e mantenere la compagnia in buono statu pacificu; | e iusto suo potere conservare le rascioni e li beni 20 de la com|pagnia; e fare rascione a ciasque uno ke la di

10. Nel margine laterale di destra in direzione del quartultimo e terzultimo rigo di questo capitolo vi è nel ms. una specie di z, la cui stanghetta inferiore è tagliata da una lineetta verticale in modo da formare con essa una croce. L'inchiostro è assai languido: sembra simile a quello usato il 29 aprile 1509 per prender nota del giuramento fatto all'Arte degli ortolani da «Iacomo fiorentino» (cf. c. XXV). 12. Cf. p. 5, nota 12; qui però, come pure in tutti gli altri capitoli che cominciano per Item, eccezion fatta per i capitoli XLIX e LII, nei quali la vocale minuscola per memoria trovasi posta novamente in basso, l'ì è più in alto, pressoché sotto la stanghetta superiore dell'ì. 14. Un'altra mano, anch'essa della fine del secolo XIV, pose dopo rectori un richiamo formato da duplice segno, collocando l'uno nell'interlineo superiore, nell'inferiore l'altro che parte dal punto che sta tra rectori e uno; ripeté ivi presso nel margine laterale di destra il medesimo richiamo, che fece seguire dalla seguente aggiunta scritta con carattere metà più piccolo di quello del testo del capitolo: Et un altro rectore | comuno a vocj. Et | si alcuno fusse elec|to che non facesse ortu | che non pagni (sic) si non (segue parola di non sicura lettura; sembra cominci con al termini con riu) quatu paga | chi fa ortu. Dopo il secondo ortu segue rasura di due o tre lettere. 18. mantenere] Cod. manutere. 20. Dopo compagnia segue nel ms. un segno per richiamare l'attenzione del lettore: nel margine laterale di destra vi è poi una mano rozzamente disegnata con l'indice teso in direzione del rigo dove si trova il detto segno di richiamo. La rassomiglianza dell'inchiostro farebbe credere che segno e mano siano del postillatore che scrisse l'aggiunta, di cui alla nota 14, di questa pagina.

manda | de tucti li compagni iurati e familiari. Et ad essi
 suma|riamente, sença libelli oblazione, termini ponere, sen-|
 tentiare e condannare, et essequire sententie e condenna|tioni
 siccome ad essi parrà lo spacciare; spetialmente | dove que-
 stione sia desfi a cinque libre. E possano tollere ! per loro 5
 salario . XIJ. denari per libra, et a ciasque parte. VJ. Denari:
 del | quale salario la metà sia del rectori e ll'altra metà | sia
 de la compagnia. Sieno tenuti ancora a la recipe|ratione de
 le rascioni de la compagnia sollecitamente, velgiare| e dare
 studio et operatione efficace; li statuti e le refor|mationi licite 10
 et honeste servare; e ll'utilità de la compa|gnia sempre fare;
 da le inutile guardare, et tucte cose| et singole all'officio del
 rectoriato che se convengono fare | di bona fede. ° Statuendo
 ke sil rectori ricusassero | ad alcuno de li compagni ke ade-

mandasse ke li faccia | rascione contra li compagni, paghino 15
 essi rectori cossì rec|cusanti per ciasque fiata .v.soldi, la quale li
 c. 3 nuovi rectori da | essi sieno tenuti di recepere; de la qual pena
 la terça | parte sia dell'accusatore, e ll'altra terça parte sia
 d'es|si nuovi rectori e ll'altra terça parte sia de la compa|gnia;
 de la qual cosa sia creso el sacramento all'accu|satore iniuriato. 20
 ° Li quali rectori aiano per loro | salario per ciasque uno
 onn'anno ne la festa di Na|tale dal cammorlengo nostro una
 libra de pepe, | e .x. soldi in Pasca de Resurressi per carne.
 E nienteme|no aiano parte de le pene ad essi concesute, se-
 cundo | la forma de li statuti. ° Sieno ancora tenuti el | decti 25
 rectori, a la pena di .x. soldi per ciasque uno, di | fare ren-
 dere rascione al cammorlengo tre fiata nell|'anno, secondo la

9. La parte giare di velgiare sta oltre il limite assegnato alla lunghezza del rigo.

13. Questo e tutti gli altri simili segni di maggior separazione che s'incontrano nel testo dei capitoli furono fatti dall'amanuense con inchiostro rosso, che ora in parte ora totalmente ricopre i due sottili strati neri che egli vi aveva prima tirati per memoria. 16. Nel margine inferiore (c. III; recto), a destra, presso l'angolo, vi è scritto a3 (cf. p. 4, nota 31). 18. Dopo il primo terça, nel breve spazio bianco che vi restava per arrivare alla fine del rigo, l'amanuense, servendosi del medesimo inchiostro nero del testo del capitolo, pose un segno di allineamento a forma di un breve tratto di asta, quasi il principio di una i, tagliato da due sottili lineette che vanno dal basso in alto. 23. .X.] È scritto nel cod. senza variazione d'inchiostro, dalla prima mano su rasura, che si estende anche all'interlineo e al sottostante rigo nello spazio occupato da aia di aiano; il che dimostra che l'amanuense si accorse immediatamente dell'errore e immediatamente abrase ciò che aveva scritto nello spazio ora occupato da .X. 24. Nel margine laterale di sinistra, in direzione di questo rigo, vi è nel cod. un n di mano più recente contornato da quattro piccolissimi tratti di penna a modo di croce. 24-a aiano] Cf. nota 23 di questa pagina.

forma de li statuti, de tucte l'entrate | e de le spese; la qual

pena li nuovi rectori al tali rectori vecchi di far pagare sieno
 tenuti, a la simile | pena; le qual pene sieno partite come sta
 di sopra. | Si adivenisse che fosse proceduto per inquisitione. |
 5 la dicta pena sia partita per meço, sì che la metà sia | del
 rectori e ll'altra de la compagnia. De la quale elec|tione sia
 facto publico istromento.

De far fare | la pace infra li discordanti.

Item, sieno tenuti li | rectori al proprio iuramento infra. .IIJ.
 10 .XV. di de po l'en|trata del suo officio pacificare tucti li
 compagni ke | fossero in discordia per onne modo e via la
 quale ad essi | parrà più opportuna e bisognosa; et essi con-
 strengere | personalmente a pacificando. El compagno adun-
 qua ke | a la quisitione e comandamento del rectori, infra
 15 'l termi|no ad esso serrà assegnato, sia negligente di fare la |
 pace, paghi di pena .XX. soldi de denari paparini. E si | in
 tucto tale compagno serrà duro e protervo, allora ! li rectori
 aiano recurso a la protestate et a sua corte, || ovvero al signore c.4
 confalonieri e consuli; e adimandino | aiutorio da essi contra
 20 tale protervo; et faccialo con|stringere personalmente per
 onne modo a ffar la pace, et | all'obedientia del rectori. La
 qual pena de .XX. soldi tale pro|tervo immantimente esso
 incurra da poi ke essi rectori ava|ranno avuto recurso a la
 potestà et al signore confalonieri | et a la loro corte. E nien-
 25 temeno de la compagnia subito | sia cacciato. Si da poi facesse
 recurso a la potestà overo | ad altro signore tale protervo
 infra spatio de uno dì, | permarrà in sua perfidia et ostina-
 tion. Da poi che cossì serrà | cacciato, nullo con esso non usi
 né conversi, a la pena | de .x. soldi per ciasque fiata. E si
 30 li rectori fossero negligenti | ne le cose predecte, paghino de
 pena .LX. soldi per ciasque uno; | la qual pena li rectori
 nuovi a tal rectori vecchi cossì | fallenti sieno tenuti di tol-
 lere. De la qual pena per essi | rectori pagando, la metà aiano

li rectori ke per quel | tempi serranno, et l'altrà metà aia la
 35 cammora de la nostra | arte, et per essa arte sia receputa.

- I. l'entrate] *Cod. feltrate evidente errore materiale di trasposizione di lettere, poiché altrove l'amanuense scrive regolarmente len|entrata (rr. 23-24 di questa stessa carta del cod.), lentrate (c. VI, recto, r. 25), lentratura (c. XIII, recto, r. 4).*

De aiutare el com|pagno quando infermasse.

- . IIIJ. **I**tem, statuimo | et ordinamo ke li rectori cum bona provi-
 dentia del | consilgieri sieno tenuti d'aiutare el compagno
 quando | fosse infermo di grave infermetate ke non possa !
 essere a lavorare nel suo orto, specialmente all'opere | opor- 5
 tune et bisognose, sicome ad essi parranno, | a la pena de
 . . soldi per ciasque uno; la qual pena dal rec|tori nuovi sia
 tolta, e sia confiscata per meço: una | metà n'aia tale com-
 pagno infermo e ll'altra metà la | cammora de la nostra arte.

De far fare iurare el fanti | e le venditrici.

10

- .V. **I**tem, sieno tenuti li nuovi | rectori onn'anno fare iurare tucti
 fanti e fante | e venditrici de tucti li compagni, acciò ke
 onne bene | del loro signore e dell altri compagni e de tucta
 c. 4 l'arte || deiano salvare e mantenere quanto possono. E non sia
 per|messo né consentito ke d'essi beni no ne sia facto nullo 15
 fur|to overo rapina overo altro malmassaraio, a la pena | de
 .X.X. soldi; la qual pena deiano pagare li rectori per ciasque !
 uno si in questo essi fossero in alcuna cosa negligenti ! e
 pigri; e confiscandola a la cammora de la nostra arte. La

- I. quando] *Cod. quando evidente errore materiale di scambio di n per u. 4. Dopo i fermo segue un richiamo formato da duplice segno, l'uno nell'interlineo, l'altro sotto attaccato al punto che sta tra i fermo e di; il richiamo è ripetuto nel margine laterale di destra in direzione dell'interlineo del rigo immediatamente superiore ed è seguito*

da questa aggiunta: Alla richiesta dello | infermo o d'alcuno | della sua famelgia. I segni di richiamo e l'aggiunta sono della stessa mano che fece la postilla nel recto della terza carta (cf. p. 6, nota 14); è mantenuta anche qui la proporzione del carattere indicata in quella mia nota; i segni di richiamo sono però differenti da quelli usati per l'altra aggiunta. 4-a. Segue a possa il solito segno per allineare (cf. p. 7, nota 18). 7. L'amanuense lasciò vuoto lo spazio tra i due punti prima di soldi, che fu riempito da altro mano del tempo col numero x. 7-a. Dopo uno segue un richiamo, ripetuto poi nel margine laterale di destra in direzione del medesimo rigo; accanto vi si legge questa aggiunta; che no obbedisce | allo rectore. Segni di richiamo e aggiunta sono, con identica forma e con la medesima proporzione del carattere, 'anch'essi della mano che fece la postilla nel recto della terza carta (cf. p. 6, nota 14). Per questa e le precedenti note, cf. la tavola. 14. Nel margine inferiore (c. IV, recto) vi è una rasura appena visibile di due tratti di penna in nero, che da presso il limite interno della pagina salivano trasversalmente fin quasi a raggiungere la prima parola dell'ultimo rigo di questa carta del codice. 15. Nello stesso margine, a destra, presso l'angolo vi è scritto a4 (cf. p. 4, nota 31).

quale | li nuovi rectori successori a li tali fallenti sieno tenuti | de tollere, a la pena del doppio. E si tali fanti o fante | overo venditrici d'avere cura recusaranno, dal servitio | subito sieno cacciati. E cossì de poi nullo iurato tali | cacciati nol deiano recepare né conducete desfi ad uno | anno d'allora prossimo
5 venturo, sulla pena predicta. E questo si intenda del fanti et de la fante e | venditrici maggiori de .XV. anni.

Dell'obedientia | ke se deve fare a li rectori.

ITem, statuimo et | ordinamo ke ciasque uno iurato, quando .VJ.
10. serrà | chiamato da parte del rectori per qualunque cacciamento, sia tenuti ad essi rectori obbedire, a la pena | de .x. soldi per tre fiate tanto per ciasque fiata. E si li rectori | alcuna cosa li imporrà a tale iurato, sia tenuto esso | iurato el comandamento ad esso inposto de condurlo | all'effecto et ad
15 fine. E si contra facesse, in .X. soldi kince | falla per ciasque fiata sia punito per tre fiate tanto. E si | per onne modo in

queste cose fosse contumace e protervo, | allora possano li re-
 ctori a tale protervo inponere la pena | de .LX. soldi et ad esso
 tollere. La qual pena sia partita in | questo modo: spetial-
 20 mente ke la metà sia del rectori | e l'altra de la compagnia.

La pena de .XX. soldi sia partita | per meço: specialmente ke
 la metà sia de la potestà del | commune di Corneto, ke per
 quel tempo serrà, e ll'altra | metà sia intra el rectori e 'l cam-
 morlengo.

**25 De la | piaçça et altro aiutorio ke se faccia
 al compagno no | stro dannificato nell'orto. ||**

c. 5 Item, sieno tenuti li rectori di fare concedere al | compagni . VIJ.
 aiutorio e favore de far fare ne la piaçça | e nell'altre ope-

2. tali] *Corretto da tale con i scritto su rasura di e; della stessa mano e del medesimo inchiostro. . 2-a. fanti]*
Corretto da fante con i scritto su rasura di e; della stessa mano e del medesimo inchiostro. 2-b. Dopo
fante, segue o espunto con linea trasversale che lo taglia per metà; forse l'o di overo, prima parola del
testo nel rigo susseguente, ma più probabilmente segno di allineamento usato un'altra volta
dall'amanuense alla fine del ventisettesimo rigo della diciassettesima carta (verso). 6. L's di si è formato
da un i; della stessa mano e del medesimo inchiostro. 9. Sotto il numero. VJ. vi è una specie di mano
con l'indice assai lungo disteso verso l'1 di Item. 12. Il secondo a di fiata è su rasura di un e: della stessa
mano e del medesimo inchiostro.

rations al compagni che degono fare, con | bona providentia
 del consiglio, a ciascuno ke la demanda | per iusta cascione;
 specialmente quando alcuno ke ade|manda ke fusse dannificato
 in biadume per furto overo | per alcuno disconcime, overo per
 danno ad esso facto in bia|dumi; overo ancora quando fosse 5
 sforçato iniustamente | dal signore dell'orto, overo da alcuna
 altra persona | per iusta cascione, a la pena de .XL. soldi per
 ciascuno rectore. | La qual pena incurrano, si infra spatio per
 doi di, a le | cose predicte fossero negligenti e con effecto la
 essecu|tione fare. A li quali rectori tucti li compagni in que|ste 20

cose sieno tenuti in tucto obedire, a la pena di | . . soldi per ciascuno; la qual pena a tali fallenti sia tolta, | e sia partita in questo modo: specialmente ke la me|ça parte sia de tali compagno dannificato, la quarta | parte sia del rectori ke facessero la dicta essecutione, | e ll'altra quarta parte de la com- 15 pagnia. Dummodo nel | dì de giovedì e di sabato a tali ademandanti la piaçça | per nulla cascione sia conceduta per nullo modo.

Chel rec tori sieno tenuti de adunare la compagnia quando | fossero rechiesti da quelli ke 20 .VIIIJ. avessero receputo danno.

Item, sieno tenuti li rectori per proprio iuramento et | a la pena de .XX. soldi per ciascuno, quando fossero re|chiesti dal compagni nostri iurati, de adunare tucta | l'arte a provvedere de alcuno danno facto ad alcuni | del nostri compagni per 25 cascione de esercito de gente, | overo de grandine, overo d'alcuna battalgia, overo | per altro casu eveniente in biadumi d'essi. E de supra | a queste cose fare deliberare verso la uti-

- II. *La scrittura originaria del numero dei soldi fu abrassa e non rimasero che i due punti tra i quali il numero era stato scritto. Una mano posteriore, che a giudicare dal colore dell' inchiostro sembra quella del postillatore che scrisse al margine laterale di destra in direzione di questo rigo una addizione al testo, segnò sul fondo abraso il numero XX; il punto è stato segnato dallo stesso annotatore; il numero ha dopo di sé l'altro punto solito, ma esso è il secondo dei due punti del primo amanuense. 12. Cod. a tolta aggiunge d'altra mano del secolo XIV: et che in queste tre di nullo | iurato deia colgliare | mercato et (cf. p. LXXV). . 20 L' r di fossero e la prima parte del secondo o sembrano ritoccati con inchiostro nero, ma, bene osservando si vede che vi è rimasta attaccata una parte della sillaba to della parola tato del rigo corrispondente della pagina di fronte. 25. La prima stanghetta dell' n di copagni su rasura; di prima mano e senza variazione d'inchiostro*

litate de | quelli ke àno receputo el danno ke sia più utile ||
 a provedere, La qual pena li nuovi rectori da tali | fallenti c. 5
 sieno tenuti di tollere, partendola in questo modo: spetial-
 mente ke la metà sia de quello ke à receputo | el danno.
 5 quarta sia del rectori e ll'altra quarta sia | de la compagnia
 et dell'arte nostra.

De le logora de la piaçça come se degono partire.

Item, sieno tenuti li rectori de fare partire le logora de. IX.
 10 la ! piaçça tre fiata nell'anno; e tale partimento si | pilgi
 nel principio di kalende gennaio, e facciase | a brisciali e
 chiamati tucti el compagni e messi | tucti el brisciali del com-
 pagni, a la pena de .x. soldi; la quale sia data a la cammora
 dell'arte nostra. La quale partizione facta, ciasque uno sia
 15 nel suo luoco contento, | lo quale ad esso si verrà, a la pena
 de .v. soldi, pagandola come di sopra a la cammora. Li quali
 rectori | nullo compagno, overo de famiglia sua venditore | o
 venditrice faccia romore a la pena de .XIJ. denari | per
 ciasque fiata.

De le pene ke se degono tollere e partire, e come se deia credere all'accusatore.

Item, possano e deiano li rectori dispacciarse da | li contra . X.
 facienti tucte le pene sença prolatione | di sententia, si-
 come ad essi parrano. ° Statuendo | ke a ciascuno iurato
 25 li sia licito d'accusare, e la sua | accusatione sia cresa desfi
 in .v. soldi; da quello innanti | desfi in .X. soldi sia creso ad
 esso co uno testimonio; | da quello in sopra de qualunque
 fosse la quantità sia | creso ad esso con doi testimonij desfi
 a .XX. soldi. E le | pene sieno partite in questo modo: spe-

30 tialmente ke | la metà sia de la compagnia, la quarta del
rectori, | e l'altra quarta de l'accusatore. Salvo le pene par-
tite specialmente per li statuti.

*I. Nel margine inferiore (c. V, recto) a destra, presso l'angolo, vi è scritto a5 (cf. p. 4, nota 31).
21. L'amanuense fece, senza variazione d'inchiostro, l' s di se sopra un principio di d. 27.
qualunqua] Cod. quiluqua. 28, 29 desfi a. XX. soldi] Cancellato con un tratto di penna con
inchiostro più languido, come quello del postillatore del recto della medesima carta (cf. p. 11, nota
12).*

Come se dega andare a la fiera ||

c. 6 Item, sieno tenuti li rectori onn'anno al proprio sacra|mento
.Xj. et a la pena de .V. soldi per ciascuno de fare rechiedere | e
commandare a tucti li compagni ke ne la vigilia | e festa de
la consecratione de Sancta Maria de Castello si | vaiano, overo 5
mandino a portare et a vendere lo | mercato suo a le logora
consuete, sicome è usato. | E ciascuno iurato sia tenuto de
portare, overo man|dare lo suo mercato a vendere ad esse
locora, e lí | fare vendere e non altrove, a la pena predicta.
Le quale | pene sieno pagate per li rectori e sieno de la com-
pagnia | per la metà, e l'altra metà sia del nuovi rectori ap- 10
placata, | ke faranno la essecutione. Le pene adunqua ke se
deiono | pagare dal compagni fallenti sieno partite in que-
sto | modo; cioè ke la terça parte sia de la compagnia, la
terça | del rectori, e la terça sia dell'accusatori. Si per vero 15
per in|quisitione e se procedesse contra el decti compagni cossì |
fallenti, la metà d'esse pene sia de la compagnia, e l'altra |
sia del rectori. Dummodo el dicti compagni a le case loro | et
all'ortora el loro mercato possano vendere sença pena. |

De la electione, salario et officio del cammorlengo

20

.XIJ. Item, statuimo et ordinamo ke onn'anno el tempo de|la
generale electione sia electo uno buono e suffi|ciente

cammorlengo per la nostra compagnia a brisciali, ke | conservi
 tucti li beni de la nostra compagnia, ke a le ma|no sue per-
 vengono; e faccia scrivere tucte l'entrate | e le spese d'essa 25
 compagnia de bona fede. El quale iuri ke | le spese necessi-
 tose deia fare e lo suo officio leialmente | deia mantenere, e
 rendere rascione de la sua aministra|tione ne la presentia de
 tucta la compagnia tre fiate l'anno; | cioè una fiata infra .XV. 30

4. *Cod. a vigilia aggiunge della mano del postillatore che scrisse le addizioni al testo nel recto della terza e della quarta carta (cf. p. 6, nota 14; p. 9, nota 4, 7-a), però con inchiostro diverso: el rectorij, carmorlengo | et coselglierii pozzano | spedare (così il cod.). .XX soldi si essi. | si no quelli di arichie|dare li alla fiera.
 (Il postillatore corresse carmolengo da carmolg senza variazione d'inchiostro). 8. ad.] Su rasura: della stessa mano senza variazione d'inchiostro. 14. cioè| Cod. Cio e |.*

di po la Pasca de Resurressione | de Dio, la secunda fiata
 infra .XV. di de po la festa de | Sancta Maria d'Agosto, e la
 terça fiata del mese d'octobre, || appresso alfine del suo officio. C.6'
 El quale cammorlengo | si alcuna spesa aia facta contra la
 forma del nostri sta|tuti, esse spese del suo proprio sia tenuto
 5 de rifondere. E per ||la conservatione del beni de la compagnia
 sia tenuto esso | cammorlengo de fare idonea cautela de tucte
 cose ke |facesse nel suo officio; e de conservare li predicti
 beni, et aia | per suo salario onn'anno del beni de la compagnia
 10 una libra | de pepe ne la festa di Natale.

De la electione e salario | del consilgieri.

Item, ordinamo ke onn'anno | nel tempo de la generale elec- .XIIIJ.
 tione sieno electi a | brisciali cinque consilgieri: spetial-
 mente uno de la | valle de Sancto Iovanni, uno de le Pantana,
 15 uno de la vallle de la Fontana nuova, uno de Vallegatula et
 uno | de Mangiano; li quali sieno tenuti a venire a la con-
 gregatione et a li consilgi quando serrano chiamati da la

parte del rectori, a la pena ad esso inponendo per li rec-
 tori; | pagandola per la metà a la compagnia, e per l'altra
 20 metà | a li rectori. Sieno tenuti de tenere credença e consil-
 gia|re el più utile per la compagnia, quando se proponesse
 infra essi d'avere alcuno consiglio. Deiano essi correggere | li
 statuti e ll ordinamenti e de nuovo fare insieme co li | rectori
 e col cammorlengo, sicome boni amodulatori | altre fiata fa-
 25 facevano. Et aiano per loro salario onn'anno | ne la festa di
 Natale de Dio tre once di pepe per ciascuno. |

1. *Nel cod. le lettere ressiõe di resurressiõe sono scritte su rasura da prima mano, senza variazione d'inchiostro.* 2. *Segue al primo la nel cod. senza variazione di scrittura e d'inchiostro fela, evidente ripetizione errata della voce susseguente festa.* 3. *Nel margine interno della sesta carta vi è disegnata una mano con l'indice teso verso l'1 di Item del cap. XII; che, a giudicare dal colore dell'inchiostro, sembra della mano del postillatore di questa stessa carta (cf. p. 13, nota 4).* *Nel margine inferiore poi, a destra, presso l'angolo vi è una +, che, per il colore dell'inchiostro, sembra della mano che scrisse le lettere e i numeri all'angolo destro del margine inferiore nel recto di ciascuna delle cinque precedenti carte.* 7. *Dopo esso segue nel cod. il solito segno di allineamento (cf. p. 7, nota 18)..* 10. *Cod. a natale fa seguire, senza variazione d'inchiostro, un richiamo su rasura di un D scritto con inchiostro rosso, di cui è visibile un piccolo tratto in alto; nel margine laterale di sinistra, in direzione dello stesso rigo, dopo identico segno di richiamo, seguono senza variazione di scrittura e d'inchiostro le parole: e. v. soldi.* 16. *Un'altra mano del tempo scrisse nell'interlineo e precisamente sul g di mangiano un 1.*

De la electione e salario dell avvocati e notarij.

.XIIIJ, Item, statuimo et ordinamo ke onn'anno per nuovi | rec-
 tori, cammorlengo et consilgieri sieno electi uno | buono
 e sufficiente avvocato, et uno buono e sufficiente | notario per
 la compagnia nostra. Li quali aiano onn'anno | per ciascuno 5
 per loro salario doi libre de pepe; una cioè | ne la festa de
 Natale de Dio, e l'altra ne la festa de la | Resurrectione del
 c. 7 nostro Signore. E si tale notario || li statuti bisognasse de re-
 fare overo correggere, sia pro|veduto ad esso al arbitrio e la
 discrezione del rectori | e del cammorlengo e del consilgieri, 10

Nell'interlinea con sotto il segno di richiamo; della stessa mano e senza variazione d'inchiostro, ma con carattere più piccolo. Il-a. ce]. Nell'interlineo con sotto il segno di richiamo ; della stessa mano e senza variazione d'inchiostro, ma con carattere più piccolo. 16. Nel margine laterale di sinistra e precisamente davanti a carita il ms. presenta le due solite lineette (cf. sopra, nota 5). 23. A soldi segue nel cod. un richiamo della medesima forma di quello del postillatore del recto della terza carta (cf. p. 6, nota 14), ma di mano del postillatore che fece l'addizione al testo nel recto della quinta carta (cf. p. 11, nota 12); il richiamo è ripetuto nel margine laterale di sinistra con accanto questa aggiunta: Et più et meno secondo | la deliberazione del rectori, cammorlengo, et consell|glierij in nelle feste | predicte. 7. A. x. Il postillatore di questa carta aggiunge un 1, mutando il .X. in X1. 7-a. Nel margine laterale di sinistra e precisamente accanto a far il ms. presenta le due solite linee (cf. p. 16, nota 5); ma questa volta tagliate trasversalmente da altre due brevi linee. 13. nuoi] Così il cod., contro la consuetudine dello scrittore che usa sempre la forma nuoi. 13-a Che le] Cod. Che la 14. In questa carta (VII, verso) sono ben visibili le linee a secco. 22. Nel margine interno, in direzione di ad, il ms. presenta le solite linee sovrapposte (cf. p. 17, nota 7-a). 10. A pena il cod. aggiunge un segno di richiamo, che a giudicare dalla sua forma e dal colore dell'inchiostro sembra della mano del postillatore della carta di fronte (cf. p. 16, nota 23). Nel margine però non è ripetuto il richiamo, né vi è alcuna addizione al testo. 15. A biadumi, segue nel ms. un richiamo identico all'altro della prima addizione al testo nel recto della quarta carta e della stessa mano di quel postillatore (cf. p. 9, nota 4); nel margine laterale di sinistra, in direzione dell'interlineo del susseguente rigo, è ripetuta la sola parte superiore del richiamo, a cui il detto postillatore fa seguire questa aggiunta; né niuna altra cosa. 16. di .XX. soldi] Su rasura; senza differenza di scrittura e d'inchiostro. 20. I due ultimi l e il secondo punto di .XVIIJ. sono su rasura; della stessa mano, senza variazione d'inchiostro. 20-a A compagni segue nel cod. un tratto di linea verticale tirata con lo stesso inchiostro rosso del testo dei titoli come segno di separazione dalla susseguente ultima parola del titolo questione, 22. pe'sone] Così il cod.; per persone? 3. L' i in nero per memoria sia in alto sotto la stanghetta di L, come per la maggior parte degli l (cf. p. 6, nota 12). 3-a. L'a di a li nell'interlineo con sotto il richiamo; della stessa mano, senza variazione d'inchiostro, ma con forma alquanto più piccola. 5. Cod. a pstaçe aggiunge della stessa mano due punti, dei quali il superiore in rosso; è caso unico in tutto il testo dei capitoli degli statuti; e avverto che il punto rosso non è dovuto a impressione di qualche lettera della pagina di fronte. 9. qualuqua] Così il cod.; contro la consuetudine dell'amanuense che usa sempre la forma qualunque. 13. iniurato] Un correttore aggiunse dopo l' l un l; e così la voce assunse la forma iniuriato. 16. Di fronte a questo e ai due precedenti rigi del cod. vi è nel margine laterale di sinistra un disegno quanto mai grossolano di un quadrupede in atto di avanzarsi verso destra, che forse nella mente del rozzo disegnatore doveva rappresentare un cavallo. Dell'animale però non restano ormai ben visibili che la testa e le zampe anteriori. 19. A bestie segue nel ms., invece del solito punto, una linea verticale della stessa mano e senza

variazione d'inchiostro. 19-a. A tenuti il postillatore del recto della quarta carta fa seguire il richiamo da lui usato per la seconda addizione di quella pagina; ripete nel margine inferiore la sola parte superiore del richiamo e aggiunge al testo: Ma ciasche jurato sia tenuto di | legare sì bene le bestie, che non çì se volglino, et si per difecto | che non fussero bene legate facessero dampno, sia tenuto el sigiore | di mendare dampno secudo (così il cod.) la suma che farà uno del jurati, al | quale rectori la connectarà in termine chel rectori li darano (Sopra olgi di volgilno c'è della stessa mano un segno abbreviativo a forma di linea curva; ma senza alcuna significazione).

per li rectori infra li compagni del | mese de iulgio, quando li compagni se aduneranno per lo buono stato de la compagnia, secondo | la forma de li statuti nostri. El quale cerio sieno tenuti | li rectori al proprio iuramento et a la pena de .XX. soldi per ciasque | uno di farlo fare almeno de octo
5 dì nanti la festa pred|dicta. E esso cerio sia portato per la terra ne la vigilia de la | dicta festa di po la immagine del Salvatore, secome | è per costume; de po el quale certo vaiano el rectori e | tucti li compagni per tucta la terra. E si li rectori non ce an|dassero sieno puniti de pena de .X. soldi per cia-
10 scuno. Li | compagni vero ke non ce andassero, sieno puniti in pena de | .V. soldi per ciascuno. E da poi ke serrà report- c. 7
tata la inmagine | dell'altissimo Salvatore per la terra e re-
ducta a la chiesa, | possano li rectori la sera fare expendere per lo cammorlengo de la pecunia de la compagnia in bere
15 per amore de | carità desfí in .XX. soldi tanto. Sia portato da poi esso cerio | acceso per l'onore de la compagnia a le case del rectori e | del cammorlengo; et al lato d'esso cammorlengo deia remanere | Sussequentemente sia portato per la terra
ne la vigilia de | Sancto Agabito, de po el quale vaiano li
20 rectori e tucti | li compagni, a la sopra dicta pena. Ne la qual sera pos|sa el cammorlengo expendere con volontà de li rectori in | bere co li compagni desfí in .v. soldi. Da poi si sia con-
servato | el dicto cerio per lo cammorlengo desfí a la festa
25 del cor|po de Cristo, e ke tucti compagni sieno tenuti de ire | col dicto cerio siccome di sopra, a la pena predicta. | Da poi

infra octo dì prossimi susseguenti esso cerio | sia guasto, e de
 essa cera se ne facciano quattro ce|rij, e sieno dati a quattro
 echiesie; cioè uno a la |echiesia de Sancta Maria di Castello,
 uno a la echiesia | di Sancta Maria Margarita, uno a la echiesia
 di Sancta | Maria Madalena, e ll'altro a la echiesia di Sancto
 Chi|mento. Volendo ke 'l cammorlengo co la volontà de li |
 rectori possa spendere de la pecunia nostra per mandu|care 5
 e per bere de quelli ke serranno a | far fare el ce|rio grande
 desfi in .X. soldi; e de quelli ke serranno a | far fare li quattro
 cerij piccioli. v. soldi. La colta vero | per esso cerio sia inposta
 nanti calende d'agosto; la quale | ciascuno compagno la deia
 avere pagata infra octo | dì da poi ke serrà imposta, a la 10
 pena del doppio. E la | predicta pena sieno tenuti li rectori
 de fare la essecu|tione, a la pena de .XX. soldi; le quale li
 nuovi rectori | da essi sieno tenuti de far pagare. Che le quale
 c. 8 pene || commesse per li compagni ne li predecti falli per li
 rectori dili|gentemente si lli tollano. E sieno partite in questo 15
 mo|do; cioè che la metà sia de la compagnia, e l'altra sia
 del | rectori.

**Che nullo venda mercato alcuno ingrosso | ad
 altrui ke stia intorno al palaçço.**

.XVIJ. Item, ordinamo ke nullo iurato venda ingrosso | per sé né 20
 per altri alcune poma, folgia, cepolle, cocoç|çe, porri, overo
 alcun'altra biadume, overo poma | ad alcuna persona, ke
 abiti overo ke tenga ponticha | nel circuito di palaçço, cioè
 da la parte de fore ver|so Castelnuovo; traendo ke tale per-
 sona comperante | le predicte poma e folgia vendesse sotto 25
 la vola di | palaçço, come ke 1 altri ortolani, a la pena de
 . X. soldi. | De la qual pena la terça parte sia de l'accusatore
 la terça | de la compagnia, e la terça sia del rectori; la qual
 pena li rec|tori a tali fallenti deiano tollere, a la simile pena
 essi | sieno tenuti. Traendo ke cedri, lommoni, cetrangoli 30

e lommiie, ke ciascuno possa vendere liberamente | sença
 pena. Ø Statuendo ke nullo venda né | ke tenga a vendere
 per sé né per altri fore de la vol|ta di palaçço alcune de le
 predecite folgia, biadume | o poma, a la pena predicta, par-
 tendola sicome sta di | sopra; traiendo ke li mercordì mentre
 5 dura el mer|cato, a li quali mercordì mentre dura el mer-
 cato | a ciascuno sia licito de vendere. Sia licito ancora | a
 tucti de potere vendere ne la casa de sua abitazione,
 staiendo fore del circuito di palaçço supra dicto, sença
 alcuna pena. Ø E siace aionto ke nullo venda mer|cato, né
 10 alcune generatione di poma a forestieri, a la | pena de .X.
 soldi; e ke nullo comperi biadume, né alcune poma da alcuno
 foristiero, a la pena predicta per | ciasque fiata; e ke 'l gua-
 dagno ke ne recepesse ven||ga in communo. E ke nullo deia c.8'
 15 receptare poma, overo | biadumi tolte dell'ortora del com-
 pagni in nullo luoco, a | la pena di .XX. soldi.

**Dell'aiutorio ke se faccia al compagno | al
 quale dal signore dell'orto iniustamente li mo-
 vesse | questione.**

20 Item, ordinamo ke si alcuno del compagni | dal signore del- .XVIJ.
 l'orto ingiustamente li movesse questione per cascione
 dell'orto, dell'allocatione, overo de persone d'essi orti, tucta
 la compagnia ad esso aiuti e de|fenda, et a tale iniuriato re-
 cepa aiutorio e favore. Et a | la sua petizione li rectori li
 25 conducano e procaccino l'a|vocato a le spese de la compagnia,
 ke esso aiuti desfí | a la fine de la questione.
 Come sia licito al compagni | andare per l'or-
 tora del compagni sença pena.

.XIX. Licito sia a ciascuno ortulano iurato e a li suoi milgiari
 et domestici ire e tornare e stare per l'ort tora dell'altri

ortolani iurati sença pena, per vicenna | d'acqua, per prestançe. 5

per cascione de reducir alcuna bestia | descurrente per l'ortora, per cascione de parlare o di stare | overo de usare con li compagni e familiari e domestici | d'essi medesmi; e generalmente per qualuqua e ciascun n'altra rascione o cascione.

E posse de li dicti orti | cogliere e portare poma, fructi e 10

biadumi tanto ke valigiano infí a doi denari per ciasque fiata sença pena. | E qualunque contra farà, sia ponito in pena di

. X. soldi; | de la qual pena la metà aia l'accusatore iniurato, la quarta n'aia la compagnia e la quarta n'aia li rectori.

Ø Si veramente alcune bestie dei nostri compagni | alcuno 15

danno li facessero nel loro orti del compagni | nostri, overo del signore o de familiare e domestici | de le dicte bestie in

andando e ritornando overo staiendo | per essi tortora, per cascione de reducir esse bestie, a nulla pena essi sieno tenuti.

De la pena a chi fura biadu mi overo poma. ||

c. 9 Pomi, folgia, overo biadume qualunque del nostri | iurati. .XX.

furasse dell'ortora del compagni nostri, paghi | di pena

de. XL. soldi per ciasque fiata de dì; de nocte veramente |

5 paghi la pena doppia, e sempre emendi el danno de lo iniuriato e spassionato. De la qual pena la metà sia dell'accusatore, la quarta de la compagnia e la quarta del | rectori.

De la pena a chi non obbedisce al rectori. .XXJ.

10 Si per parte del rectori ad alcuno del compagni fosse comandato ke de nocte faccia la guardia all'ortora e | no

ll obedisciarà, ad essi paghi tale inobediente per ciasque | fiata

de pena .V. soldi. De la qual pena la metà sia del rectori | et

l'altra metà de la compagnia; traiendo ke non avesse iusta

cascione.

15 **De la pena de andare de nocte per l orti altrui. .XXIJ.**

Qualunqua del familiari del nostri compagni non iurati |

andarà de nocte per l orti altrui con alcuni non iurati
 o ke meni con seco alcuni non iurati per essi orti, paghi de
 pena. | .x. soldi per ciasque fiata. E de queste cose sia creso
 20 al dicto accu|satore iurati demandato per sacramento, lo
 quale è tenuto a la | compagnia. E ciascuno compagno iurato
 ke le predecte cose | vederà o saporà, sia tenuto tali fallenti
 denuntiare | al suo compagno iurato de ki fosse e ll'orto per lo
 quale serrà | andato, overo ke ll'aia menato tali non iurati.
 25 De la qual | pena la metà sia de l'accusatore, la quarta de la
 compagnia, | e ll'altra quarta sia del rectori.

2. Il p in nero, scritto come di solito dall'amanuense per memoria, sia in alto dentro l'asta del P ed è tutto ricoperto dall'inchiostro rosso. 4. L' 1 di .x1, è su rasur, forse di un altro X; della stessa mano e senza variazione d'inchiostro. 9. L's in nero, scritto dall'amanuense per memoria, sia in alto dentro la curva di sinistra dell'S, ma è così ricoperto dall'inchiostro rosso che ne è appena possibile il principio. 15. .XXIJ.] Cod. senza il secondo punto. 16. Il q per memoria sia in alto dentro la curva di sinistra del Q: l'inchiostro rosso che tutto lo ricopre permette appena di scorgerne una piccola traccia. 18. alcuni] L' i è su rasura di un o; della stessa mano e senza variazione d'inchiostro. 18-a, iurati] L' i finale, come alla nota precedente. 19. pena] Scritto oltre il limite fissato al rigo.

. XXIIJ. De la pena a ki colgie po|ma dell'ortora altrui.

Item ordinamo ke | nullo colgia poma dell orti altrui, cioè
 del iurati | nostri, overo alcuna folgia o biadumi de va-
 luta più | ke doi denari; né meni per essi orti alcuni non iurati,
 a la | pena de .v. soldi per ciasque fiata; de la quale la metà 5
 aia l'accu|satore, la quarta la compagnia e la quarta li rectori.
 E nientemeno tali fallenti el danno de lo iniuriato sia con-
 stricto | effectualmente de emendare. ||

**c. 9 De far fare lo sacramento al filgi et al fanti
 del compagni.**

10

.XXIIIJ. Item, sieno tenuti li filgi e li fanti del | iurati nostri iurare

ne le mano del rectori le ra|scione nostre salvare et onne
 bene del iurati no|stri. Altamente essi fanti dal patroni sieno
 per certo | cacciati dal servitij loro medesimi. E li patri sieno
 tenuti li suoi filgi fare iurare et osservare le pre|decte cose, 15
 a la pena de .V. soldi per ciasque fiata, quando | serranno re-
 chiesti. De la qual pena la metà sia del | rectori e l'altra de
 la compagnia. Ø E questo se inteda | del filgi e del fanti de
 maiure etate de .XV. anni |

De la pena de ki chiama alcuno ne la piaçça 20
acciò | ke comperi da esso.

.XXV. Item, ordinamo che null|lo venditore o venditrice, staiendo
 in piaçça a | vendere poma o alcuna o qualunque biadume,
 s'asecuri alcuna persona volendo comparare alcuna | cosa in
 alcuno modo pilgiarlo, | acciò ke da esso o da essa si comperi, 25

9. *Il carattere del testo di questo titolo è molto inclinato verso sinistra ed è anche un poco più fino di quello del testo di tutti gli altri titoli; però è della stessa mano.* 12. *onne] Il primo n e la prima asta del secondo su rasura; della stessa mano, senza variazione d'inchiostro.* 15. *filgi] L'amanuense corresse da fili scrivendo, senza variazione d'inchiostro, il g sul secondo i.* 17. *Dopo rectori l'amanuense tirò, senza variazione d'inchiostro, una linea verticale, invece di mettere il solito punto.* 18. *i teda] Così il cod.; per intenda.* 22. *A nul di nullo il cod. aggiunge due linee verticali parallele col medesimo inchiostro rosso del testo dei titoli, come segno di separazione dal susseguente del titolo.* 23. *qualunqua] Cod. qualuqua con rasura tra il secondo u e il secondo q.* 25. *Cod. a pilgiarlo aggiunge, senza variazione di scrittura e d'inchiostro o a sé chiamare cancellato con tre linee orizzontali in rosso ed espunto con nove puntini in nero sottostanti che tendono a prolungarsi verso la sigla Px scritta dall'amanuense con lo stesso inchiostro nero, ma in carattere più fino nel margine laterale di destra.* I. *V. soldi] Su rasura: senza variazione di scrittura e d'inchiostro.* 3. *Nel margine laterale di destra, di fronte a chiami, nel ms. vi è il segno a forma di z come nel recto della terza carta, sebbene con diverso inchiostro (cf. p. 6, nota 10); la croce è però formata con la stanghetta superiore.* 3-a. *A paghi il postillatore del verso della settima carta fa seguire il richiamo da lui usato per la sua addizione di quella stessa pagina, lo ripete nel margine laterale di sinistra in direzione dello stesso rigo e aggiunge: soldi .v.* 3-b *la dicta]. Cancellato con tratto di penna in nero dal postillatore, di cui alla nota precedente.* 3-c. *Lo stesso postillatore a pena fa seguire una crocetta per richiamo; la ripete al margine laterale di sinistra, disegnandovi sopra una specie di mano con l'indice testo verso l' l di Item di questo capitolo, e aggiunge: E che nulla venditrice | chieia denari di*

(Il d corretto da e; della stessa mano, senza variazione d'inchiostro) calen|ne maiu, alla pena di | . v. soldi, et che (che corretto da chi; della stessa mano, senza variazione d'inchiostro) lli rectori | le deiano di commune aiur|nire, alla pena .v. soldi per | uno. Il postillatore del recto della quarta carta a uno aggiunge, per maggiore intelligenza, del rectorj 6. Presso l'asta dell' N, a sinistra in alto, vi è nel cod. la minuscola n in nero quasi completamente scoperta. 8. la] L'a su rasura: della prima mano, senza variazione d'inchiostro. 10. A de. segue breve rasura, sul cui fondo il postillatore, di cui alla nota 3-a di questa pagina, scrisse soldi. 12. Questo stesso postillatore dopo circuitati mette il segno di richiamo come a nota 3-a; lo ripete nel margine inferiore della carta e aggiunge: Et che nulla filj, né si solgia capo, né sse leguj nella piaxa] alla pena di N. soldi.

de sua familgia stia appresso all'altra ven|detrice da lato, anti stia separate bene e stieno divisi, | a la pena predicta, a tol- lere onne sospitione.

**De la | pena de ki chiama alcuno dell'orto al- 5
truo volendo | alcuna cosa comparare.**

.XXVI.J. Item, che nullo dell orti al|trui si chiami alcuni andando per essi orti per cascio|ne de comparare alcuno mercato, acciò ke esso mercato | non comperi, overo da tale kiamatore si comperi el suo | mercato, o ke inpedisca le compere ke in altrui orti si è | e sonno usati de vendere, a la pena de .V. 10 soldi. De la qual | pena la meça sia dell'accusatore, la quarta sia de la com|pagnia, e la quarta sia del rectori. E ciasque uno possa | accusare. E ne la medesima pena se stiano filgi. fante|sche, familgiari e domestici del iurati ki contra farà | ne le predecete cose. Si veramente alcuno non iurato | andasse 15 all'orto de alcuno iurato per cascione e di com|parare alcuno mercato o per altra cascione, e dices|se e cotale iurato ke ad esso mostrasse l'orto de alcu|no iurato; allora esso iurato, al quale fosse dicto | de la mostratione dell'orto, sia tenuto, a cotale adi|mandante de condurlo ne la via publica e de 20 lli de|mostrare l'orto a ssi kiesto, si vorrà. E non deia esso menare a dimostrare ad esso l'orto a ssi chiesto per l'or|tora

del compagni, ne danno a ssi non sia facto. Qual||lunqua vera-
 mente contra farà, sia punito per ciasque fiata | a la sopra-
 dicta pena, partendola siccome sta di sopra. | Traiando ke 25
 tale orto kiesto fosse confinato coll'orto | de tale iurato, al
 quale fosse facta la petizione, ove|ro l'orto nel quale esso al-
 c. 10 lora fosse quello iurato, dal || quale fosse adimandato.

**De la pena de ki fa romo|re, overo questione
 sotto la volta di palaçço**

30

.XXVIIJ. Si qualunque molgie, overo altra familiare d'al|cuno dei
 compagni incommençasse romore o que|stione socto la

1. lato] Con at su rasura; senza differenza di scrittura o d'inchiostro. 16. Nel margine laterale di
 destra, davanti a co di comparare, vi è nel ms. il solito segno a forma di Z, come nella carta di
 fronte (cf. p. 22, nota 3); ma d'inchiostro diverso da quello dei due consimili segni già ricordati. 21.
 Cod. a esso aggiunge il segno di allineamento (vedi p. 7, nota 18). 31. L' s per memoria
 dell'amanuense si trova dentro la curva di sinistra dell'S; ma è così ricoperta dall'inchiostro rosso,
 che può solo vedersi guardando contro lume la pergamena. 4. Dopo a nel cod. segue, senza
 variazione d'inchiostro, il solito tratto di linea verticale come segno di separazione dalla
 susseguente parola receputa. 6. tal] Fra il t e l'a nel cod. vi è un'abrasione; ma l'a originario ha
 lasciato traccia di sé. 7. defensione]. Cod. defensione 12. Le lettere in [] nel cod. sono
 asportate, essendo passate su lorto di lortolani nel rigo corrispondente della pagina di fronte. 16.
 pena] L'a è su rasura; della stessa mano, senza variazione d'inchiostro. 22. Lungo l'asta dell'N e
 in parte da essa coperto, a sinistra in alto, vi è nel cod. l' n per memoria dell'amanuense. 25.
 accusatore] Il primo a su abrasione; senza differenza di scrittura e d'inchiostro. l. piaçça] Nel cod.
 sta in mezzo del margine inferiore dell'ultima carta (verso) del primo fascicolo, ed ha intorno
 disposti a modo di croce quattro svolazzi anch'essi in rosso; è poi ripetuta al principio del primo
 rigo della carta di fronte, cioè della prima del secondo fascicolo. 3. L' n scritto per memoria
 dall'amanuense sia in alto dentro l'asta dell' N, ma così ricoperto dall'inchiostro rosso che ne è
 appena visibile una piccolissima parte: bene invece si scorge, guardando contro lume la
 pergamena. 3-a orta] Così il cod.: per ortora? 10. .XXXIJ.] Nel cod. manca il secondo punto. 12.
 vicenne] Cod. corregge senza variazione di scrittura e d'inchiostro l'e finale su a. 15. Dopo nona
 il cod. ha il segno di allineamento; di prima mano, senza variazione d'inchiostro (vedi p. 7 nota
 18). 16. l ortolani). Nel cod. le prime cinque lettere di lortolani sono ricoperte da inchiostro rosso
 (cf. p. 24, nota 12). 23. Dopo fiata segue d'altra mano il segno per richiamare l'attenzione del
 lettore, come nel recto della terza carta (cf. p. 6, nota 20).

volta del palacço, overo altrove | dove poma o folgia se
 vendessero, con alcuna persona, | sia punita in pena di .v.
 soldi per ciasque fiata; traiendo | le pene dell'eniurie, de le
 quale sia creso al sacramento | de quella persona ke à rece-
 5 puta la iniuria con uno te|stimonio. E questo si intenda in-
 fra li iurati familijari e venditrici d'essi. E si tal persona
 iniuriata da poi | a sua defensione, tutela, overo vendecta,
 dicesse a tale |incomençante romore o alcuna iniuria, non
 sia tenuta | a pena. De le quale pene la metà sia dell'acu-
 10 satrici o|vero accusatore iniuriato, la quarta de la compagnia,
 e l'al|tra quarta sia del rectori.

De la pena ki [ende] mercato | altruo, traiendo kel al iurati.

Item, statuimo et ordinamo ke nullo ortulano | iurato venda. . XXIX.
 15 né faccia vendere ad alcuna perso|na non iurata ne la no-
 stra compagnia alcuno mer|cato, a la pena de .v. soldi per
 ciasque fiata. De la qual pe|na la metà sia de l'accusatore,
 la quarta de la compa|gnia, e la quarta sia del rectori. E
 ciascuno possa |acusare e siali tenuta credença.

De la pena de ki po|ne el mercato suo nel luoco altruo.

Nvlllo sia ke pona el suo mercato nel luoco altruo, | overo . XXX.
 ne la parte del luoco del suo compagno contra | la sua
 volontate, a la pena de .V. soldi per ciasque fiata. | De la
 25 qual pena la metà sia de l'accusatore, quarta | sia de la com-
 pagnia, e l'altra quarta parte sia del rec|tori nostri. E nullo
 sia ke presti luoco ad altrui, | a la pena de .X. soldi.

**De la pena de ki porta biadume in || piaçça el dì de la domenica
 nanti messa.**

.XXXJ. Nvlllo sia ke porti, né faccia portare dall'orta, né por|tare
 faccia a la piaçça el dí de le domeniche nanti | messa

maiure di Sancto Pancrazio alcuno mercato; tra|iendo lactu- 5
che et poma, a la pena de .V. soldi. De la qual | pena la metà
sia dell'accusatore, la quarta sia de la compagnia, e la quarta
sia del rectori.

De la vicenna dell'acqua e come se deia partire.

.XXXIJ. Item, statui|mo et ordinamo ke li rectori ke per quel tempi 10
seranno | sieno tenuti per essi, overo a quelli al qual essi
rectori connectaranno de partire le vicenne dell'acqua | de
la valle di Sancto Iovanni infra l ortolani de la dicta | valle
in questo modo; cioè ke ll orti de sopra via la | dicta valle aia
la dicta acqua dall'ora de la nova a | desfi a la colcata del sole 15
d'allora poi si la recepa essa | acqua | ortolani socto la via
predicta: et essa acqua | tengano tucta nocte e l'sequente die
desfi all'altra ho|ra di nona. E cossí la menino essa acqua per
lo fossato | consueto di fore dell'onchiastro e di fore de la
porta | di Sancto Iovanni. Che el quale fossato sia remonito 20
quattro fiate ell'anno per quelli li quali la dicta | vicenna
d'acqua degono avere; specialmente del | mese di maio iugno
iulgio et agosto; cioè in ciasque | mese una fiata. E perciò ke
per l orti de l eredi de Octa|viano de misser Mathieo Ven-
trone de Pietro e de l' e|redi di Naldo di Carcerò essa acqua 25
commenevell|mente non se po' menare; sia licito all'ortolani
per essi | orti menare la sua vicenna dell'acqua a li dicti orti.
e per l'orti de Candereto di Francescho de la Tolfa, di | Cap-
piello de Girardo e de Pietro d'Accettante, sença | nulla con-
tradictione. Qualunque veramente contra | diciarà, paghi per
ciasque fiata di pena .X. soldi. Qualunque || veramente per c. Il
5 altre locora ke per lo decto fossato e le | decte locora menasse
l'acqua, paghi per ciasque fiata | de pena .v. soldi. E sia licito
al dicti ortolani et al loro | familiari de andare per l'ortora
dell'altri compagni | ad essa vicenna pilgiare. E sia tenuto
10 quello, per lo quale | orto la dicta acqua deve andare, de
assegnare una | rasula nel suo orto per lungo più apta a quello

ke | po' ke essa vicenna possa avere sença suo danno | e del-
 l'altro compagno. E si per questo infra essi alcuna | diffe-
 rentia ce nascesse o fosse, stiesi a la provisione de | doi orto-
 15 lani de la dicta valle al quali sia imposto per li | rectori. E si
 tale ortolano volesse negare, overo con|tendere ad assignare
 la rasula sopra decta, paghi per | ciasque fiata de pena .XX.
 soldi. Ø E tal modo per onne facto | sia osservato e tenuto
 per ortolani et ortora de la valle | de la Fontana nuova e de
 20 le Pantana; traendo ke la vicen|na dell'acqua deia pigliare
 et avere dall'una ora di | vespero desí all'altra ora di vespero
 del di sequente. | Sia tantu licito all'ortulano dell'ortora del
 filgi de | Griffalo de potere menare la sua vicenna per la via
 ke | s'apartene per l'orto de Ventrone. Si veramente in ne li
 25 pre|dicti facti li rectori fussero negligenti, sieno puniti| per
 ciascuno per ciasque fiata in .v. soldi. Volendo ke quelli | ke
 devaranno avere la vicenna de la valle di Santo | Iovanni
 nell'ora di nona, overo la mattina, essi la | recedano et essi
 medesimi la deiono dare e rendere | nell'ora predicta al suono
 30 de la campana di | Santo Marco. Ø E quelli de la valle de
 la Fontana nuo|va la recedano et ad essi degono fare al suono
 de ve|spero de Sancta Maria di Castello overo di Santo Ni-
 colao. | Qualunque veramente contra farà paghi per ciasque
 35 fia|ta di pena .v. soldi. Ø Statuendo ke qualunqua all'altro ! c. 12
 compagno ingannasse overo tollesse la vicenna o acqua | ke
 corresse o acqua piuviana, paghi per ciasque fiata | de pena

1. Con a dicti orti aggiunge a margine d'altra mano del sec. XIV: come altri. 2. orti de] Cod. orti da
 3. d'Accettante] Cod. daccetante 5. Nel margine inferiore (c. XI, recto), a destra, presso
 l'angolo, vi è scritto bl (cf. p. 4, nota 31).

.v. soldi et emendi el danno de lo iniuriato, secono | el pro-
 videramento del rectori et uno del compagni el quale | essi
 rectori elegeranno. E cossì ke qualunque avarà la | vicenna
 dell'acqua, aia similmente la piena de la | pioviana. E si li rec-
 tori seranno negligenti la dicta pena | tollere e del danno 5

predicto fare emendare, paghino | per ciascuno e per ciasque
fiata de pena .X. soldi. Le vicende ve|ramente predicte cia-
scuno compagno sia tenuto al compagno ke deve avere ne
le logora debite assegnare più | comodamente ke fare se po'.
E quelli ke le dicte vicende | degono recepere nel luochi con- 10
sueti la recedano a la pe|na de .V. soldi per ciasque fiata.
Che le qual pene sieno partite | in questo modo; cioè ke la
metà aia l'accusatore, la quarta | la compagnia, e la quarta
li rectori.

De le forme de le fon|tane come se degono remonire 15.

.XXXIIJ. Item sieno te|nuti li rectori, a la pena de .V. soldi per cia-
scuno, de fa|re nectare e premunire doi fiate nell'anno;
specialmente | una fiata nel principio del mese d'aprile et
una fiata | all'essita del mese de maio, andalgio dell'acqua de 20
la Fontana nuova e tucta la grondara per l ortolani | aiacenti
el dicto andalgio; spetialmente da la casa del | calçolari desfí
all'orto de Nicola de Buonocontri e la via | ke passa per tra-
verso sotto l orti de Candireto de iudice | Iacovo. Ø E questo
medesimo dicemo de l'andalgio | dell'acqua dell'Isaro et abe- 25
veratoro vecchio di Santo | Iovanni desfí a la fontana del-
l'Isaro. Et a quelli al quali | serrà commandato in queste cose
dal rectori, sieno tenuti | de andare, overo mandare a nectare,
a la pena de .V. soldi | per ciascuno. De la qual pena la terça
c. 12' ne sia del rectori, || e le doi parti sieno de la compagnia. 30

1. Cod. corregge il primo el su d senza variazione di scrittura e d'inchiostro e con rasura degli
avanzi superflui del d. 3. Cod. a vicena premette la senza variazione di scrittura e d'inchiostro, con
evidente ripetizione del la finale del rigo precedente. 10. recepere] Cod. recepe; però, come s'è visto, è usata
tanto la forma recepere (c. III, verso, r. 2) quanto la forma recepare (c. IV, verso, r. II). 21. Cod. a. lortulani
aggiunge della stessa mano e senza variazione d'inchiostro il segno di allineamento (vedi p. 7, nota 18). 25.
de l'andaglio) In parte svanito il carattere. 29. v.] Su rasura: della stessa mano senza variazione d'inchiostro.
30. Nel margine inferiore (c. XII, recto), a destra, presso l'angolo, vi è scritto ba (cf. p. 4. nota 31).

Che nullo faccia adunança d'acqua ne la casa del calçolari

Item, ordinamo ke nullo faccia per sé o altri fare overo .XXXIIIJ.

5 far fare alcuna congregatione né adunança d'acqua | ne
la casa del calçolari in fraude e danno de alcuno compa|gno,
a la pena de .X. soldi, partendola communamente si|come
nel capitolo di sopra si contene. E ciasque uno | possa li
contra facienti accusare, e sieli creso lo suo sacra!mento
d'esso accusatore del iurati ne la nostra compa|gnia.

De la pena de ki stura fontana, abeveratoro ove|ro inguaççatoro.

Item, ordinamo ke nullo | de la compagnia nostra per sé o .XXXV.

15 per altri deia sturare | o fare sturare la fontana, o lava-
toro, overo inguaççatoro de la Fontana nuova o de la fon-
tana dell'Isaro, | a la pena de .X. soldi per ciasque fiata. E
ciascuno iurato pos|sa li contra facienti accusare, et a llui sia
tenuta credença | e sieli creso al suo sacramento.

De far fare el sacramen|to de nuovo sopra de nuovi statuti.

20 Item, ordina|mo ke subito da poi ke li statuti serranno .XXXVJ.

lecti e |confirmati de nuovo infra li compagni, li rectori
sieno | tenuti in proprio iuramento, infra dece dì d'allora
seguenti, | de fare iurare tucti el compagni de osservare li
sta|tuti e 'l sequimento del rectori ne le cose licite et ho|neste;

25 e ke essi compagni ne la nostra compagnia aiu!teranno e
difenderanno iusto loro potere ne le persone | e ne le cose:
e ke daranno sano consilgio a la compagnia | et al rectori
quando serrano chiamati a li consigli. Ki ve|ramente, infra
decti dece di da poi ke serrano richiesti | e del iurare ser-
ranno negligenti, paghino de pena. V. soldi; | e nientemeno
sia per certo constrecto a iurare. E si in tucto | fosse pro-
tervo nel iurare, non sia avuto per compagno, e | nullo iurato
c. 13 a tale protervo si li dia aiutorio né consil||gio, né favore né
con esso sia usato, né conversato, a la | pena de .X. soldi 5

Et si cotale protervo da poi volesse retor|nare all'arte overo

a la compagnia, non sia receputo; tra iendo ke prima paghi
l'entrata dell'arte siccome l'altri compagni nuovi.

.XXXVIJ. De pagare el diricto del mercati.

Si rectori e cammorlenghi sieno tenuti dall'ortolani ke 10
comparano alcuno mercato di biadume o di poma in-
grossu, di tollere e far pagare, per lo diricto de la compagnia,
.quattro.denari per libra, overo ke comparasse dall'ortolani,
overo dal signore dell'orto. E ciascuno sia tenuto di pagare
tal diricto infra spatio de tre di da poi ke li serà adiman- 15
dato, a la pena del doppio.

**De fare concordia del biadume infra li nuovi e vecchi
conductori dell'ortora**

.XXXVIIIJ. Qualunqua de la nostra compagnia volesse conducete
overo avere alcuno orto, sia tenuto de concordarse 20
col primo conductore de rascione de biadumi inn esso orto
esistente, da la festa di Sancto Angnilo ! desí a la festa d'Ogni-
sancti. E si nel dicto termino non fossero in concordia, siano
tenuti li rectori constrengere cotali compagni ad elegere doi
amici communi dell'arte ad estimare esso biadume, overo 25
poma, de la quale estimatione essi si stieno. E si in eligendo
non si concordassero, overo si se concordassero inn eli-
gendo, e cotali electi non se concordassero ne la estimatione.

4. a] *Nell'interlineo sopra al t. di tale con sotto tra iurato e tale il richiamo: senza variazione di scrittura e d'inchiostro. 10. L's per memoria sia nella curva di sinistra dell'S; se ne vede appena una piccolissima parte; il resto è tutto coperto dall'inchiostro rosso. 16. Tutto il testo del cap. XXXVII è chiuso in grande parentesi quadra in rosso con accanto, nel margine laterale di destra, la seguente nota pure in rosso scritta, sembra, da prima mano in carattere identico a quello del testo: questo capitolo | si è cassato. Ma il segno di espunzione consiste in una linea nera ondulata che va dal basso in alto. 19. Il q per memoria nel cod. sta dentro la curva di sinistra del Q e non se ne vede che una piccolissima parte, essendo il resto ricoperto dall'inchiostro rosso. 6. conductore]. Cod. cocoductore, ripetendo per errore co sillaba finale del rigo precedente. 9. Cod. a vetato aggiunge la linea obliqua di separazione. Nel margine*

inferiore (c. XIII, recto), a destra, presso l'angolo, vi è scritto b3 (cf. p. 4, nota 31). Il. X.] Nel cod. sta fuori del rigo. Il-a. A soldi segue nel cod. e 'l cammorlengo similgiatamente cancellato dallo stesso amanuense con un tratto di penna in nero. 24. Cod. a allavorare aggiunge della stessa mano e senza variazione d'inchiostro il segno di allineamento (vedi p. 7, nota 18). 33. L'e finale di rectore nell'interlineo, senza variazione di scrittura e d'inchiostro.

Allora li rectori | ponano li estimatori, overo uno terço si-
 come ad essi | meglio li paranno per ciascuna parte. Et essi
 electi le de|gono constrengere essi a la pena, et inponere si
 in tal modo | ke per certo e subito si faccia la estimatione
 5 de le cose ke | sonno nell'orto. Et intra questo meço non sia
 nullo con|ductore nuovo ke intri inn esso orto a lavorare,
 desí | a tanto ke la dicta estimatione non serà facta, a la
 pena | de .v. soldi per ciasque fiata, da poi ke li serà ad esso
 vetato || per lo primo conductore. E recedano el dicti electi c. 13
 10 per la loro | estimatione per ciasque fiata .v. soldi da ciasque
 parte, e li rectori | .X. soldi. E questo si li dicti esti|matori
 serranno de quella valle, ne la quale fosse la que!stione. Si
 veramente fosse dell'altra valle, recedano | per la loro esti-
 matione .X. soldi per ciascuno. Et intendase | una valle Val-
 15 legatula e la valle di Sancto Iovanni; et in!tendase ancora
 del salario del rectori che degono avere | sicome di sopra si
 contene, allora quando el compagni | inn elligendo overo né
 li electi in estimando non possano | sença l'officio del rectori
 concordare. Ø Si veramente | si concordano sença l'officio del
 20 rectori, allora el rectori | non aiano nullo salario. Si vera-
 mente cotale novo con|ductore non sia del iurati, nullo iurato
 a cotale non iura|to li dia consiglio né aiutorio né favore, a
 la pena de .X. soldi. | E si cotale non iurato intrarane nel-
 orto a lavorare |nanti ke satisfaccia el dicto primo con-
 25 ductore, et alcuno | del nostri iurati a cotale non iurato.
 Intrante in cotale or|to a lavorare e non satisfacendo a cotale
 nostro iurato | primo conductore de biadumi inn esso orto
 esistendo, | prestarà o darà consiglio, aiutorio o favore da
 poi ke | li serrà denunciato overo manifestato per li rectori

- 30 overo | per li compagni, ne per cascione de ignorantia overo de erro|re potessero errare o fallire; sia punito cotale fall|lente per ciasque fiata de pena de .XX. soldi. Si veramente | el rectore fosse in questo casu medesimo, allora sieno elec|ti da le parti doi amici communi, ke possano in questo | casu fare et exercitare l'officio del rectorato. E si li dic|ti doi amici communi non li potessero concordare, l'all|tro rectore sia terço. E questo sia tenuto li rectori | di far fare infra octo di da poi ke denanti ad essi | serrà proposito, a la pena di .X. soldi. E 5
- c. 14. ke li nuovi recto||ri la degono far pagare a lloro medesmi. Et in queste | cose predec|te degano sollecitamente provedere ad onne | materia per evitare e schifare sandalo, e le pene biso|gnose imponere siccome ad essi parrà el migliore: sí | ke per onne modo si faccia e sia concordia e riposo infra | essi. 10

De scopare la piaçça.

- .XXXIX. Sia tenuto ciascuno onne sera di scopare la mon|deçça overo bruttura, la quale el dí avarà facta | ne la piaçça, e farla portare di fore di tucto el destrecto | de la piaçça, a la pena de .X. E nullo pona la mondeçça | del suo luoco nel 15 luoco altruo, a la pena de .XIJ. denari. E di que|sto sia creso el sacramento dell'accusatore. E si la sera | comodamente non potesse nectare né scopare, ke 'l dí se|quente nanti terça l'aia scopata e nectata, a nulla pena | sia tenuto. Ø Statuendo ke nullo venditore o vendi|trici tenga ne la piaçça 20 fuscella più ke 'l termine, a la | pena de .doi. soldi per ciasque fiata.

De acompagnare la fe|mina ke avesse pagura.

- .XL. Si alcuna molgie, | matre, figlia, sora, o alcuna altra fante o de la | famiglia del compagni, overo qualunqu'altra 25 femina | andando all'ortora o per l orti o intra l'orti e retor-

12. L' s quasi tutto scoperto sta nel fondo bianco formato dalla curva superiore dell' S. 12-a. L'e di sera è scritto nel cod. su rasura, senza variazione di scrittura e d'inchiostro. 15. Una mano del secolo XIV abrase l'indicazione originaria della pena, che era forse di .XIJ. denari come nel rigo susseguente, e di cui si può ancora distinguere, oltre i due punti, un X; sul fondo abraso scrisse: IJ soldi, e aggiunse un richiamo che ripeté nel margine laterale di destra, facendolo seguire da questa addizione al testo, che a sinistra e sotto è limitata da due linee formanti angolo retto: El di de la dome|nica, pagi | soldi, v. chi (parte di h e l' i sono su rasura, senza variazione di scrittura e d'inchiostro) no | la scoparà. 16. La stessa mano cancellò. .XIJ. denari con un tratto di penna in nero, sostituendovi nell'interlineo X soldi. 17. Il d di dell è su rasura di altra lettera, senza variazione di scrittura e d'inchiostro. 19. tenuto] Cod. tenuta. 20. L'e finale della parola venditore nell'interlineo, senza variazione di scrittura e d'inchiostro. 24. L's per memoria sia presso la curva superiore dell' S, dal cui inchiostro rosso è in parte ricoperto. 9. Cod. a larte fa precedere due linee oblique e parallele anch'esse in rosso, come segno di separazione. 10. L' a quasi del tutto scoperta sia a sinistra dell' A, in alto. 11. Nel margine inferiore (c. XIV, recto), a destra, presso l'angolo, vi è scritto b 4 (cf. p. 4, nota 31). 14. Prima di Sieno vi è d'altra mano nel cod. un segno di maggiore attenzione a forma di linea curva, a cui corrisponde nel margine laterale di sinistra il rozzo disegno di una mano con l'indice teso verso questo rigo (cf. p. 6, nota 20, e p. 25, nota 3). 14-a ke) Corretto da ki; senza variazione di scrittura e d'inchiostro. 15. compagnia]. Il primo a è stato scritto dall'amanuense su fondo abraso, senza variazione d'inchiostro. 16. Il secondo a di altra scritto come alla nota precedente. 21. Cod. a compagno premette l senza variazione di scrittura e d'inchiostro con evidente ripetizione dell' l finale del rigo precedente. 22. degono] Sembra che il primo o sia stato corretto dalla stessa mano e senza variazione d'inchiostro su i. 23. cammorlego] Così il cod.; l'a è stato scritto dalla stessa mano e senza variazione d'inchiostro su fondo abraso. 24. vendere] L'e finale è stato corretto dalla stessa mano e senza variazione d'inchiostro su i. 24-a essa]. L' e su fondo abraso come alla nota 15.

nando | da essi orti avesse pagura ke no li fosse facto di|so-
nore o inuria overo offesa o in dicto o in facto; et | ademan-
dasse o chiedesse aiutorio de alcuno del com|pagni ke essa
acompannasse; volemo et ordinamo | ke ciascuno iurato in
5 cotale cose e facti fosse rechie|sto sia, tenuto cotale femina
paurosa adiman|dando aiutorio, ke sia acompagnata desfí
al luoco | securo, overo fore del dubio, a la pena de .V. soldi |

Del salario de quelli ke andassero in servitio del'|l'arte

10 A quelli li quali comandarà li rectori | ke vaiano in ser- .XL.
 vitio del communo di Corgneto e || per la communitate c. 14
 dell'arte dell ortolani onne di aia per sua fati|ga dal cammor-
 lengo de la nostra arte. X. soldi; cioè quando dal | communo
 de Corgneto non avesse nullo salario. Sieno | tenuti quelli ke
 15 per la communità de la compagnia per quale | delicto com-
 messo per essi, overo per qualunqu'altra rascione | per facto
 de compagnia fossero pignorati, esse pignora | recogliere pos-
 sano infra . XV. di da poi ke fossero pi|gnorati legitimamente
 sença legitima excusatione. | Da poi le 'l tempo è passato el
 20 cammorlengo esse pignora pos|sa liberamente vendere, prima
 facta la denuntiatione al | compagno k'è stato pignorato, ke
 esse pignora se de|gono vendere di po. XV. di passati. E
 nientemeno a la | excusatione del rectori e del cammorlego
 sieno tenute | esse pignora per vendere da po essa denuntia-
 tione fac|ta per octo dí, a li quali passati, allora esse pignora
 ven|dere si possano liberamente e legitimamente sença alcu-|
 na contradictione. E cotale venditione si s'aia per legitima. 5
 venditione, sí ké mai non si possa opponete contra essa. | E
 kel rectori e 'l cammorlengo a cotali pignorati non sieno | te-
 nuti né in corte né di fore in nulla cosa ad essi respon|dere.

De la pena ki s'allega fante d'altrui allocato nanti tempo.

XLIIJ. Item, statuimo ke nullo iurato deia allo|carse alcuno fante
 allocato d'alcuno nostro iura|to dinanti el fornimento del 10
 tempo de la sua allocatione | facta, né esso recogliere deia,
 a la pena de .V. soldi per cias|que fiata, el quale esso in suo
 servitiio aia avuto. El | quali rectori sieno tenuti de fare la
 essecutione dal | fallenti; altamente del loro propria pecunia
 la dicta | pena sieno tenuti de pagare. E questo medesimo 15
 di|cemo de le venditrici ke vendono in piaçça: qualunqua | si
 ke s'allocchi nanti tempo per ciasque fiata sia punita de | pena
 c. 15 de .V. soldi. E nientemeno cotali fanti e venditrici || ritornino

al servitio de quelli ke primo l'anno allocati. E mentre | questi facti sonno, sia facto manifesto a cotali nuovi allocatori, 20
ne per modo de ignorantia o d'errore caiano in nulllo fallimento.

De non fare alcuna proposizione de avendo | protectore o procuratore.

. XLIIJ. Item, ordinamo kel rectori, | ke per li tempi serranno, non 24
possano fare alcuna propo|sitione, infra li compagni de avere e sopra avere alcuno protectore o procuratore, a la pena de .V. soldi per ciasque| uno; che li sia tolti dal nuovi rectori e confiscandola | al cammorlengo de la nostra arte, secondo la forma del | subscripti statuti, parlando de le pene per li nuovi rectori | al vecchi officiali de tollere.

8. Cod. a tepo premette le due solite linee rosse di separazione. 14. altramente]. Da altramente; l'e finale corretto dalla stessa mano e senza variazione d'inchiostro su l; segue poi rasura di e 17. ciasque] Il q corretto come a nota 14 su altra lettera. 19, 20. questi]. L'i è stato corretto come a nota 17 su lettera in parte abrasa. 23. de avendo] Cod. de non avendo; (cf. p: XXXIV, nota 4). 24. Cod. a protectore premette le due linee rosse di separazione.

De aiutare el compagno | iurato quanto se po'. .XLIIIJ.

Item, ordinamo | ke ciascuno compagno e iurato sia tenuto al proprio | sacramento, a la pena de .V. soldi per ciasque fiata, ke qualunque | contra farà, ke aiuti quanto po' el suo
5 compagno iurato | et ad esso medesimo acompagnare quando li fosse facta | alcuna violentia o iniuria nell'orti, overo fore dell orti, | et ad esso deia succurrere quando esso gridasse o facesse | questione con alcuna persona, de die overo di nocte; |
10 e di questo stia al sacramento dell'accusatore e de lo iniu-riato, overo de quello ke gridasse.

De la pena ki sona | campana, overo de ki sede appresso

al rectori.

Item ordinamo ke nullo iurato, quando si fa l'adunança . XLV.
 del compagni, deia sonare campana overo campanella della
 15 ecchiesia, ne la quale la decta adunança | si faccia, né ancora
 sedere ne le scale di sopra, dove | segono li rectori, né da
 quel luoco in sopra, a la pena de | .XIJ. denari per ciasque
 fiata. De la qual pena la meça sia de la | compagnia, e
 ll'altra meça sia del rectori. E ciascuno iurato | che sia ci-
 20 tato, deia venire in Sancto Chimento nanti nona, a la | pena
 de .v. soldi.

De la pena de ki dice parola iniuriosa al | rectori o al compagni.

||

c. 15' Qualunqua del nostri compagni dicesse all'altro compa|gno .XLVIJ.
 25 parola inuriosa, paghi per ciasque fiata .V. soldi; ! e

1. *Cod. a iurato premette le due solite linee rosse di separazione. 3. v.] Fu cancellato con due tratti di penna in nero dal postillatore della c. XIV, che vi sostituì nell'interlineo .XX. 7. succurrere] Così il codice. 23. Nel margine inferiore (c. XV, recto), a destra, presso l'angolo vi è scritto b 5 (cf. p. 4, nota 31). 24. Il q appena toccato dall'inchiostro rosso sia a sinistra del Q, in alto. 24-a. Cod. a compagni aggiunge, della stessa mano del postillatore della c. II (cf. p. 4, nota 7), un richiamo a due segni, di cui il primo, quello in alto, è ripetuto nel margine superiore con appresso questa addizione al testo: in presentia dellj rectorj, overo quando la compagnia sia adunata inçeme, maledicesse Dio o a la sua matre, matre pagui di pena . XX. soldi. et si dell altrj Santj .X. soldi. Et | si nullo del compagni (cod. a matre aggiunge, sempre della mano dello stesso postillatore, il richiamo a doppio segno, di cui la parte in alto è ripetuta più sotto con appresso le parole qui sopra ricordate pagui di pena). I. Cod. a rectore aggiunge la solita linea di separazione, che qui sta invece della virgola. 5. in] Nell'interlineo con sotto il richiamo: senza variazione di scrittura e d'inchiostro. 6. Il medesimo postillatore di questa carta aggiunge a tanto il richiamo a doppio segno, ma differente dall'altro della precedente addizione al testo; lo ripete identico nel margine laterale di sinistra*

e lo fa seguire da questa nota: E si alcuno facesse | ingiuria a rectore o | a alcuno de iurati | in presentia del rectorj o | altrove, siano puniti | secondo la diliberatione de | rectorj, cammorlengo et coselglie|rj. 12. Cod. dopo aiano aggiunge il solito segno di allineamento (vedi p. 7, nota 18). 17. Cod. ad a brisciali premette le due solite linee rosse di separazione.

si ne la presentia del rectori overo del rectore, si paghi | la pena doppicata. Si veramente la parola ingiuriosa | dicesse o ke fosse decta a li rectori overo al rectore, | paghi la pena doppicata; la qual si dicesse all'altro | compagno, sia tenuto de pagare, si in questo modo le dec|te parole ingiuriose se 5 estendano desfí ad doi pa|role tanto.

De dare al salario a ki andasse a inve|stigare de alcuno danno dato o facto.

.XLVIJ. Item, ordinamo si adivenisse alcuno danno dajiendo overo essere facto nell'ortora de alcuni | del nostri iurati, e perciò 10 alcuni fossero mandati per esso | danno investigare; ke cotali investigatori aiano | dal cammorlengo nostro per ciascuno per la loro fatica | .X. soldi per ciasque dí. E si el danno dato o facto fosse; et | quello, ke à receputo el danno, aia avuta la estimati|one del danno a ssi facto, renda al cammorlengo de 15 la | dicta arte.

Che qualunque non à orto non sia messo | a brisciali.

.XLVIIJ. Item, ordinamo ke nel tempo de la | electione generale non sia messo a brisciali quelli | ke non tengono orto per sé in 20 quel tempo. E si contra facesse, | sieno puniti li rectori per ciasque fiata in .X. soldi. Et inper tanto | cotale compagno non tenendo orto, e si ad esso venisse li bri|sciali de la electione de alcuno, elegere non porria; e si | per ventura eleggesse, ke cotale electione sia cassa et annull|ata de onne fermeça. E si- 25 milgiantemente modo cotale | non tenendo orto non possa es-

sere electo ad alcuno officio. E qualunqua esso elegesse sia punito de pena de | v. soldi. E nientemeno cotale electione non valgia.

5 Che quello ke fosse ordinato e stabilito per li rectori si valgia.

16 Item, ordinamo ke tucto quello ke serrà ordinato || e stabi- .XLIX.
lito per li rectori e consilgieri, overo pe la maggiore parte !
nella utilitate de la compagnia, si valgia e tenga, sicome | per
10 tucti li compagni fosse facto et ordinato in onne cosa. |

Del compagno ke avesse pagura, ke sia acompagnato. .L.

Item, statuimo: si alcuno del compagni nostri iurato | avesse pagura di nocte tempo per alcuna rascione di | stare nel suo orto, et inperciò esso adimandasse e rechie!desse alcuno
15 del compagni, allora nel suo orto staiendo, | acciò ke esso compagno ke avesse pagura sia acompagna|to; cke allora cotale compagno rechiesto sia tenuto | cotale compagno ke adimanda ke sia acompagnato nel'|l'orto suo, a la pena de. V. soldi per ciasque fiata. De la quale re|quisitione si stia al sacramento
20 de quello ke rechiede. |

Chel rectori siano tenuti de adunare ciasque mese tucti | li compagni. .LJ.

Item, statuimo ke li rectori siano te|nuti, al proprio iuramento et a la pena de .V. soldi, de adu|nare ciasque mese
25 tucti li compagni ne la ecchiesia di | Sancto Chimento, overo altrove, dove li parrà; e lli preponere | del buono stato de la compagnia. E possano ancora e delgano essi piú fiata adunare, si adevenisse alcuno ac|cidente per cascione di pacificare alcuno discordante, | o ancora per alcuna rascione necessaria.
30 E quando cotale | accidente adeverrà, degano li rectori primo adunare | li consilgieri et uno buono iurato de ciasque valle.

23. Cod. a li premette le due solite linee di separazione. 32. Cod. a adunare aggiunge il solito segno di allineamento (vedi p. 7, nota 18). 9. Nel margine inferiore (c. XVI, recto), a destra, presso l'angolo, vi è una + (cf. p. 14, nota 3, in fine). 15. Cod. a faccia premette le due solite linee di separazione. 22. Nel cod. sotto il numero .LIIIJ. fu disegnata in nero una mano con l'indice teso verso l'item di questo capitolo. 22-a et] Corretto da o; senza variazione di scrittura e d'inchiostro. 25. L' i di sei è scritto nel codice su rasura da prima mano e senza variazione d'inchiostro. I. Cod. a ke premette le due solite linee di separazione. 6. Nel cod. sotto il numero .LVJ. si vede, d'inchiostro molto languido, una specie di grande Z. 27. Il secondo I del numero .LVIIJ. ha la coda abrasi; l'amanuense doveva avere scritto distrattamente .LVIJ. invece di .LVIIJ. . 6. aiana] Così il cod., contro la consuetudine dello scrittore che usa sempre la forma aiano 8. Il da dimenticato fu subito scritto dalla stessa mano e senza variazione d'inchiostro a margine. 8-a. Da traendo fino ad avere le parole sono cancellate con un tratto di penna in nero. 16. Cod. Xpo che ho svolto in «Cristo», perché l'amanuense scrisse per disteso in questo modo quel nome a c. VII, verso, r. 14 (vedi p. 16, r. 25). 17. Cod. a dell'arte aggiunge della mano del postillatore della c. XV, verso, il richiamo a doppio segno che è ripetuto nel margine laterale di destra con appresso questa addizione: el cammorlengo deia spedare (così il cod.) in omne adunanza soldi IJ. 22. citato] Il c iniziale ha l'apparenza di un t. 26. Cod. a iurato aggiunge, della mano del postillatore della c. XV, verso, il richiamo a doppio segno, di cui la sola parte in alto è ripetuta nel margine laterale di sinistra con appresso questa addizione: cioè che faccia ortu | e pagi l'emposte come | quellj che fanu ortj. Poiché le parole dell'aggiunta si eran troppo accostate a quelle del testo del capitolo, il postillatore volle separarle con un tratto di penna. Un altro postillatore, quello della c. IV, aggiunse di seguito alla precedente addizione: et maxima la 'mposta (cod. la posta) di que||lo anno che more. 3. Cod. a li rectori premette, di mano del primo postillatore di questa carta, un'e su rasura di una lettera, di a ? (cioè a li rectori). 3-a cammorlengo]. Cod. a cammorlengo 6. Cristo] Cod. XPO. (vedi p. 39, nota 16). Dopo XPO, lo stesso primo postillatore pose il richiamo formato di un sol segno; lo ripeté nel margine laterale di sinistra sotto le addizioni precedenti e lo fece seguire da questa aggiunta: Salu (così il cod.; per salvo o salvu?) che non avesse|ro legitima scusa 15. XX.]. Corretto da .XI.; senza variazione di scrittura e d'inchiostro, da un'asta, forse l'asta di un' h, di cui fu abrasi la parte superiore. 18. Cod. a trovato aggiunge il solito segno di allineamento (vedi p. 7, nota 18). 22. Cod. ad altri aggiunge il segno di allineamento a forma di o espunto, come alla c. IV, verso, r. S (cf. p. 10, nota 2-b). 23. Il primo postillatore di questa

carta pose dopo orto il richiamo a doppio segno, che ripeté nel margine laterale di sinistra con appresso le parole el rectorj. 1. quale la metà] È scritto su rasura; senza variazione di scrittura e d'inchiostro: le parole abrase occupavano uno spazio più lungo di quelle sostituite, che hanno difatti lasciato in bianco, tra meta e sieno, uno spazio per circa quattro lettere. 1-a e la metà del communo di Corneto] Su rasura; senza variazione di scrittura e d'inchiostro. Dopo Corneto lo stesso primo postillatore pose il richiamo a doppio segno, che ripeté nel margine inferiore con appresso questa addizione al testo: Et per schifare el l'erore, nullo iurato pozzasi allocarte orto di nuou | sença presentia (cod. psetia) del rectorj o del notario dell'arte. 7. Il numero .LXIIJ. nel cod. manca del primo punto. Il libre per ciasque]. È scritto su rasura, senza variazione di scrittura e d'inchiostro. Il-a. Dopo fiata segue uno spazio bianco per due righe. 12. Con questo rigo comincia carattere a altra mano, tutto quanto d'inchiostro neo. L' l di Item dall'amanuense fu dimenticato, pur avendo scritto a margine l' i per memoria e lasciato il necessario spazio bianco per l'altezza di due righe. 14. incomuniata]. Cod. i coiata. 19. copagnie] Così il cod. 1. L' r del secondo artj è corretto su t da prima mano, senza variazione d'inchiostro. – 6. cotrario] Così il cod. 12. orta] Così il cod.: per ortora? 13. Cod. a tionj premette ua, evidente ripetizione della sillaba finale del rigo precedente. 15. staimo] Così il cod.: per statuimo. 19. infrascriptto] Così il cod. 25. delli] L' i è corretto su a da prima mano, senza variazione d'inchiostro. 25-a, pervinutj]. L' j finale è corretto su a da prima mano, senza variazione d'inchiostro. 25-a pervinutj]. L' j finale è corretto su a da prima mano, senza variazione d'inchiostro. 26. Le lettere go di camorlego della stessa prima mano, però in carattere molto più piccolo. 27. copagnia]. Così il cod. 28 infrascriptte]. Così il cod. 29. copagni] Così il cod. 4. Dopo questo rigo segue spazio bianco per una linea. 5. soma] Nel rigo lasciato in bianco con avanti ripetuto il richiamo che sta dopo ciasche; senza variazione di scrittura e d'inchiostro. 18. Dopo questo rigo segue nel margine inferiore, a sinistra, una specie di grande Z rovesciato con la stanghetta inferiore tagliata da un'altra linea in modo da formare una croce. 23. coperate] Così il cod. 24. cique] Così il cod. Dopo questo rigo segue spazio bianco per una linea. 27. copagni]. Così il cod. 28 sacrameto] Così il cod.

e ! con essi manifestare e provvedere; e tucto quello ke | per essi fosse facto aia piena fermeçça e stabilità. Si | veramente con essi non potessero determinare quelle | cose ke fossero da terminare; allora siano tenuti | de adunare tucta l'arte, si-

come ad essi parrà e piacerà. | E ki contra farà, in .V. soldi 5
sia ponito per ciasque fiata.

**De la pe|na de ki tene alcuno rebello all'operatione
dell'orto.**

.LIJ. Item, statuimo ke nullo nostro compagno murato ten||ga ad c.16'
alcuna operatione dell'orto overo de la piaçça | alcuna 10
persona rebella de la nostra compagnia da poi ke | li serrà ad
esso commandato per li rectori, a la pena de .XX. soldi. De |
la qual pena la terça parte sia del rectori, e le doi parti |
sieno de la compagnia.

Che 'l partito una fiata facto non se | faccia più. 15

.LIJ. Item, statuimo et ordinamo, ad evita|re e cessare remore
e scandalo, ke 'l partito una fiata | facto per li rectori nel
consigli e ne la renghiera, non se deia | fare più; ma stia el
partito siccome primamente serrà | ottenuto nel levare e nel
sedere, overo per qualunqu'al|tro modo farranno li rectori. 20

De pagare el diricto al | nuovo compagno.

.LIIJ. Item, statuimo et ordinamo ke | ciascuno iurato compagno
ke dega intrare de nuovo | ne la nostra compagnia, sia
tenuto de pagare per la in|tratura e diricto al cammorlengo
de la nostra compagnia | sei libre de denari paparini; cioè ke 25
la metà paghi | infra unu mese da poi ke serrà intrato, e
ll'altra metà | infra doi mesi d'allora sequenti.

De non vendere algi | ke non siano legati.

Item statuimo ke nullo | venda, né faccia vendere algi ke. LV.
Non sieno legati. | a la pena de . v. soldi.

De le venditrici de mala conversatione | ke .LV.

Item, statuimo ke nullo | venda, né faccia vendere algi ke.
non sieno legati | a la pena de .V. soldi

De le venditrici de mala conversatione | ke

5 **non sieno tenute.**

Item, ordinamo ke nullo | dega tenere alcuna venditrice ne. .LVJ.
la piaçça, ke sia | de mala conversatione e fama, overo
ke sia giariçara; | anti esse sieno cacciate inmantenente da poi
ke ad | esso li serrà vetato e comandato per li rectori, a la
10 pena | de .v. soldi per ciasque fiata, le quale esse tengono in
contra | del commandamento. Et esse cossì cacciate, nullo
sia | ke da poi allocarla, né conducete, né tenere, a la pena |
predicta doppiacata. E di queste persone predicte di | cono-
scere e di cacciare aiano a provvedere li rectori | col loro con-
15 silgio e con uno buono et discreto iurato || de ciascuna valle . c. 27.

De non vendere mercato si no nel luochi | devuti et usati. .LVIJ.

Item, ordinamo ke nullo venda, né | faccia vendere mercato suo
overo altruo in Corgneto, traendo ke ne la piaçça del com-
muno di Corgneto usata ! et a la casa de sua abitazione, et an-
20 ancora a la fiera nel tempo | de la consecratione di Sancta Maria
di Castello, sicome è consueto, | a la pena de .V. soldi per ciasque
fiata. E qualunqua in questo serrà | cullabile ne le cose pre-
decte; e ciascuno possa accusare | ki contra farà. La qual pena
25 sia partita secondo la forma | de li statuti, parlando del par-
timento de le pene.

**Che li nuo|vi rectori facciano le essecutione de le pene del vecchi |
ufficiali - LVIIIJ.**

50 Item, statuimo et ordinamo ke li nuovi | rectori deiano tol-
lere e 'xbrigare, infra .XV. dí di po la | loro entrata nel-

l'officio, dal rectori, cammorlengo e consilgieri | vecchi onne
 pena, la quale essi sonno incursi e caduti | nel tempo del loro
 officio; e degano avere la quarta parte ! de tucte le predecete
 pene. De le qual cose diligentemente | sieno tenuti de cercare.
 E si cotali nuovi rectori fossero | negligenti in questi facti 5
 sieno poniti de pena de .X. soldi | per ciasque uno. Et aiana
 la quarta parte de tucte le pene | de qualunque maleficio o
 delicto o per comandamento per essi | da fare; traiendo ke
 le pene de li sbanditi, de la qual pena | de sbanditi nulla parte
 ne degono avere. 10

Che ciasque | uno sia tenuto onne mese o l l'altro de venire a messa.

.LIX. Item, ordinamo ke | ciascuno nostro iurato di nostra com-
 pagnia sia tenuto de onne mese, ove|ro l'altro, de venire
 a messa quando serranno richiesti. | E ki non verrà nanti ke 15
 sia levato el corpo de Cristo paghi .doi. soldi a la com-
 munitate dell'arte.

.LX. Che ciascuno | sia tenuto de venire al morto del nostri iurati.

Item, ordinamo ke ciascuno sia tenuto de venire | al morto
 c. 17 del nostro iurato, overo de sua famiglia, || esso richiesto 20
 o citato, a la pena de .V. soldi. E la pena sia | doppiecata a
 li rectori. E da poi ke 'l corpo serrà porta|to a la ecchiesia,
 quelli ke ll' ànno portato aiano dal | cammorlengo .VJ. denari
 per ciasque uno. Ø E ke li rectori sia|no tenuti di fare dicere
 ne la ecchiesia, dove è stato | seppellito cotale iurato, el dì se 25
 quente sei messe per | la sua anima, a le spese dell'arte: ne
 le quale messe dega|no essere tucti li compagni. E quello
 ke contra farà si | paghi li rectori et cammorlengo .XX. soldi
 per ciascuno, | e ll'altri iurati paghino .X. soldi per ciascuno;
 5 e ki non | verrà a le dicte messe nanti ke sia levato el corpo
 de Cristo. |

**Che nullo iochi ad açari nell'orto, né al balestro né | a null'altro iochu
dove valgia denari**

Item, ordinamo ke nullo patrone possa né deia | iocare ad .LXJ.
 10 açari con alcuno iurato, né co nullo | garçone ad açari, né
 con null'altro iochu dove si | metta denari, né in corto né ap-
 presso; né a iectare | colpo con balestro, a la pena de .X. soldi
 per ciasque fiata. E si 'l | patrone trovasse iocare alcuno, ke lo
 dega cacciare; | e si esso patrone consentisse, sia ponito
 15 in pena de .XX. soldi. E ke ciascuno compagno deia vetare
 a tucti li | compagni ke non iochino, a la simile pena. E da
 poi | ke 'l vetamento serrà facto, si alcuno del fanti ke io-
 casse, | e 'l signore o patrone del dicto fante ke fosse trovato
 iocare, si paghi del salario del fante predicto .X. soldi al
 20 cam|morlengo.

Che nullo iurato possa incarare orto.

Item, ordinamo ke nullo iurato per sie né per altri | possa .LXIJ.
 né deia incarare alcuno orto, a la pena de dece | libre, de
 le quale la metà sieno de la compagnia, e la me|tà del com-
 muno di Corneto. E si in questo li rectori fossero | negligenti,
 sieno tenuti de pagare del loro proprio. E si al|cuno in questo
 c.18 contra dicesse, sia cacciato de la compagnia. || E si alcuno non
 iurato lo incarasse, non possa essere per | nullo tempo ne la 5
 dicta compagnia, né inn essa mai sia re|ceputo.

.LXIIJ. Che li statuti non si mostrino a nulla persona.

Item, statuimo et ordinamo ke nullo cammorlen|go mon-
 stri, né dega mostrare li statuti nostri a null|lo nostro
 iurato né a null'altra persona, sença licentia del | rectori, a la 10
 pena de .V. libre per ciasque fiata.

[I]tem, perché molte compagnie et artj della terra di Cor-

neto, | le qualj non àno autà alcuna entrata, sonno
 manchate et | relicte, perché non avendo incomuniata alcuna
 cosa et le spesi genera| li sempre steno ferme, et maximamente 15
 le spese che omne | anno, del mese d'agosto in el cerio et facule,
 ad laude et riv|erentia di Dio et de la vergine Madonna
 Sancta Maria, sua | matre, et altre spese che entra l'anno alle
 decte copagnie | sonno occorse; è stata necessità al rectorj
 delle decte artj gra|vare li compagni loro iuratj, et a lloro 20
 porre date, prestanze o|vero subsidij; per la qual grava-
 tion et povertà che àno autà | non avendo potuta soppor-
 tare, sonnosi partiti dell'artj loro et | esse artj abbandonate et
 compagnie; et cossì staiendo derelictè | di loro non è quasi
 più memoria. Et pertanto avendo noi | sí facti exempli et
 chiaramente vedendoli, et acciò che ll'arte et comp|agnia
 nostra, Dio onnipotente concedendolo che non sia di cossì
 5 factò | nuovo in Corneto, ma el cotrario; cioè che perpetual-
 mente in Corneto si re|gia et mantenga, ad honore et stato
 di Sancta Chiesa, di nostro .S. | lu papa, el quale mo al pre-
 sente ene et per tempi sarà, et del comuno | di Corneto; et
 anque avere compasione et carità a quelli che sonno po|verj
 10 et bisognosi, che per povertà non si pozzono esercitare | ad
 lavorare l'orta, et essi non gravare dalle inposte et grava-
 tionj, che per bisogno dell'arte et della compagnia preducta,
 biso|gnaria essi et l'altri gravare, per satisfare a le spese
 d'essa arte, || staimo et ordinamo che omne nostro iurato com- c. 18'
 15 pagno, el quale | nell'arte nostra starà, et che venderà o di fore
 a vendare portarà d|el tenimento di Corneto alcuna soma, o
 mezza soma, o per qualuncha m|odo vendesse et portasse
 delle infrascritte cose, per lu infrascritto | modo paghi et pa-
 20 gare degia al camerlengo, el quale per | li rectorj, et compagnj
 sopra di ciò posto sarà, el quale chiam|are si degia a vocj omne
 fiata che si porteranno le lochora della | piazza, el quale omne
 mese et più tempo et meno a richiesta de|| rectorj che mo
 sonno et per tempo saranno; degia porre et mectare | rascione

- 25 delli denari pervinutj in suoi manj dell'arte, et essi de|narj
 pagare, posto lu suo chalcuolo, incontiente al camerlengo |ge-
 nerale dell'arte et copagnia nostra, omne denaro, lu quale
 alle suoj | manj delle infrascripte cose per nome dell'arte pre-
 30 ducta fusse vi|nuto o riceputo avesse dalli iuratj et copagnj
 dell'arte nostra; | et in principio del suo officio giurarà alle
 sancte Dio vangelia i' nelle | manj delli rectorj bene, soleci-
 tamente et legalmente fare lu o|fficio suo et senza fraude, alla
 pena di .X. soldi per ciasche volta | che in fraude fusse tro-
 vato, et essa pena la metà ne sia delli re|ctorj, et l'altra per-
 venga in utilità dell'arte nostra. El quale modo et o|rdine da
 pagare et da osservare per ordine infrascripto apparrà; vi-
 delicet:
- Ø Per ciasche soma di citrangule, cioè da sej cen-
 tonara in giù 5
 Den. X.
- Ø Item, da .VJ. in giù perfí a tre centonara, denari
 Cinque Den. V.
- Ø Item, per ciasche centonaro di lomonj, denari dece Den. X.
- Ø Item, per cinquanta lomonj, denari cinque Den. V. 10
- Ø Item, per ciasche centonaro di melle granate Den. X.
- Ø Item, per ciasche soma di melle catenelle, pere,
 o|vero pornelle, overo per soma di sí facte fructa,
 le quali | fussero meschulate di qualuncha ge-
 neratione si sia Den. X. 15
- Ø Item, per ciasche miglaro d'aglo, denari cinque Den. V.
- Ø Item, per duj centonara di cipolle Den. V.
- Ø Da duj. C. in su per soma tantu, denari dece. Den. X. ||
- c. 19 Ø Item, per ciasche soma di poponj, citronj et çucche Den. X.
- Ø Item, per ciasche soma di caulj, çalata o altra
 fogla, | overo per ciasche soma d'esse fogle me-
 schiate Den. V.

Addizioni

Le quali tucte et singule cose decte sieno tenuti | li 25
 rectorj, che mo sonno et per tempo saranno, per proprio | sa-
 cramento osservare et a tuctj li copagnj jurati fare | per sa-
 cramento osservare, a la pena di dece libre per ciasche rec-
 tore. La qual pena li novj rectorj in principio | del loro officio
 al vecchi rectorj degiano tollare, po che | in tanta niglientia 30
 si sono lassatj cadere. De la qual pena | la metà sia dell'arte
 et compagnia preducta, et l'altra sia de||li novj rectorj, ca-
 morlengo generale dell'arte et de li conseglerj. | Et si alcuno
 de li nostrj iuratj fusse protervo a non paga|re el dericto se-
 condo che ene decto di sopra, o non volesse pa|gare quando
 per lu camorlegio sopra di ciò diputato fusse | richiest, paghi
 cutal protervo iurato all'arte per ciasche | fiata che negasse
 di pagare o che fraude niuna in | alcuna delle sopra decte
 5 cose commectesse, cinque soldi. De | la qual fraude et negatione
 s'agia per idonea prova per uno te|stimonio con sacramento :
 et si più in ostinatione et protervità | sua stare volesse di non
 volere pagare el diricto o la pena, | nella quale incurrisse per
 sua gravità, ipso facto dell'arte et | compagnia nostra sia cac-
 10 ciato et come che ribello da tuctj | li nostri copagnj sia auto
 et riputato, et nullo usi né con|versi con luj; et qualunqua
 iurato della compagnia ci fusse colto | che con chutal protervo
 usasse o conversasse, paghi | al carmolengo dell'arte per ciasche
 fiata vintj soldi, | li qualj pervengano nella cammora della
 15 compagnia nostra. & ||

IN nomine Domini. amen. Hec est copia sive exem|plum c. 19'
 cuiusdam supplicationis obtente per rectores | artis hor-
 tulanorum magnifice civitatis Cornetj : signate | per eximium
 I. V. Doctorem dominum Malatestam Gabutium, | provincie
 20 Patrimonij Locumtenentem dignissimum ; copiate et | exem-
 Plate per me Belviridem Cathalutij notarium infrascriptum, |

et ad presens cancellarium dicte magnifice civitatis, de verbo
 ad | verbum nil adens vel minuens, propter quod veritatis
 substan|tia mutarj possit ; die, mense et anno in dicta sup-
 25 plicatione | contentis ; cuius tenor et signatura est : | Magnifice
 ac generose vir ac utriusque iuris doctor, | excellentissime
 domine Gubernator. Exponitur pro | parte rectorum artis or-
 tulanorum civitatis Cornetj : | quod licet statuto eorundem
 caveatur, ut nulli liceat | vendere poma et huiusmodj per
 30 civitatem Cornetj extra vol|tam palatij, idest locum ad hoc

3. niuna] *Corretto su njuna dalla stessa mano e senza variazione d'inchiostro.* 6. uno] *Cod. vo col V scritto dalla stessa mano e dalla stessa variazione d'inchiostro, su altra lettera illeggibile; questo nesso potrebbe sciogliersi anche in vero, ma qui è certamente da intendersi uno per ragione stilistica, considerando cioè che consimili frasi con uno testimonio s'incoronano in altre disposizioni degli statuti (cf. c. V., verso r. 25; c. X, verso, rr. 9, 10; vedi p. 12, r. 27, c. p. 24, r. 5 e leggi anche il cap. X degli statuti).* 8. incurrisse] *Così il cod. 12. con] Nell'interlineo, senza variazione di scrittura e d'inchiostro.* 13. paghi] *Corretto da pagli, senza variazione di scrittura e d'inchiostro.* 13-a *carmolengo] Così il codice.* 14. *cammora] Così il cod. 16. Con questo rigo comincia la scrittura del notaio «Belviridis «Cathalulii de Turellis de Corneto».* 1. *Probabilmente nell'originale alla parola dicto seguiva l'altra parola statuto che per distrazione il notaio non trascrisse.* 10. hoc] *Cod. h°.* 14. *Malatesta] L'a finale è stato corretto su e dalla stessa mano e senza variazione d'inchiostro.* 15. *generalis] Cod. gnalis.* 24. *Il S.T. comincia dal quattordicesimo rigo (c. XX. recto) e precisamente tra concessa e alias, e si prolunga passando fra transump e si del quindicesimo rigo e tra quo e utor del sedicesimo, fin presso l'estremo limite del margine inferiore della carta.* 24-a *notarij] Cod. notij.* 25. *Con questo rigo comincia carattere d'altra mano. Il testo del titolo di questo e degli altri due susseguenti capitoli è in rosso: e pure in rosso è la lettera iniziale dei tre capitoli.* 25-a. *Cod. omette non che si aggiunge perché il testo del titolo sia in relazione col testo del corrispondente capitolo.* 26. *inposta] Cod. inposta.* 27. *Nel margine laterale di sinistra vi è rozzamente disegnata, con inchiostro languido una mano con l'indice testo verso l' S iniziale di questo capitolo; accanto alla mano vi è una croce di differente inchiostro, anch'esso languido.* 1. *Cod. a Corneto aggiunge, la solita linea verticale in funzione di virgola.* 7. *non] Nell'interlineo, della stessa mano che aveva scritto in linea e poi cancellato un p.* 8. *Cod. a piazza premette le due solite linee verticali parallele in rosso per indicare che questa parola appartiene al rigo precedente.* 16. *abergo] Così il cod.* 18. *Cod. al primo arte aggiunge la linea verticale in funzione di punto e virgola.* 19. *Cod. a torla aggiunge la linea, in questo caso superflua.* 19-a *abergo] Così il cod.* 22. *tenerli]. Corretto dalla stessa mano e senza variazione d'inchiostro su terierlj.* 23. *Dopo salario vi è nel ms. la linea, in funzione di punto.* 25. *Cod. omette dega che si aggiunge per analogia del titolo del capitolo precedente.* 27. *Dopo piazza vi è nel ms. la solita linea, in funzione di virgola.* 4. *ducato] Nell'interlineo con sotto il richiamo, della stessa*

mano e senza variazione d'inchiostro, ma in carattere più piccolo. 5. Dopo rascione segue spazio bianco per un rigo. 6. Questo capitolo è d'altra mano, in carattere minuto e d'inchiostro assai languido e qua e là così sbiadito, da rendere difficile la lettura; i quattro ultimi rigi del capitolo occupano metà dello spazio che era riservato al margine inferiore. 10. vogliamo] Così il cod.: per vogliamo? 10-a. mezzo] L'm è stato corretto dalla stessa mano e senza variazione d'inchiostro su un. 12. Il secondo e della parola executione è stato ritoccato da altra mano con inchiostro assai più nero. 16. L' l, che è cancellato, e tutte le frasi precedenti della formola così interrotta sono della mano del notaio «Belviridis Cathaluii de Turellis de Corneto»; occupano il primo rigo in alto e parte del secondo, il resto della carta è in bianco. Le parole rescripti eximii 1 non si possono leggere senza l'aiuto di un reagente chimico. 17. Con questo rigo comincia la scrittura di mano del notaio «Tancredus Fatii domini Tancredi de Corneto». 22. Cod. a ordinamenta aggiunge la solita linea verticale come segno di breve pausa. I. Role] Così il cod.: per Romane Ecclesie? 4. L'ad di aditionibus è stato corretto dalla stessa mano e senza variazione d'inchiostro su ut. 10. Cod. ad annullavit aggiunge la linea verticale in funzione di virgola. 14. Cod. a ordinarius aggiunge la linea verticale come alle note precedenti. 18. In nomme] Cod. Inoie. Comincia la scrittura del notaio Angelo di maestro Biagio da Terni. 18-a. indictione] Cod. In dicton. 20 pape Cod. pp.

deputatum, tamen | dicto non obstante multj per civitatem
 Cornetj illa vendunt | extra dictum locum pro arbitrio volun-
 tatis eorumdem, | in grave damnum et dicte artis preiudicium
 Ea propter | prefatj rectores nomine et vice dicte artis sup-
 plicant | M. D. V., quatenus dictum statutum aut ex toto 5
 c. 20 infirmit et tollat etiam quo ad ipsos ortulanos, ut et ipsi
 pro eorum arbitrio vendere possint extra dictum locum et
 ubi eisdem magis placuerit, aut mandet dictum statutum
 universaliter ab omnibus observari, non obstantibus quibus-
 cumque ; et hoc | de gratia specialj. – Signatura erat manu 10
 ipsius domini Malateste : | Mandamus statutum observari.
 sub pena in eo contenta ; et | mandamus potestatj et aliis
 officialibus, quod dictum statutum observari faciant, sub
 pena arbitrij nostri. – Malatesta Patrimonij | Locumtenens ge-
 neralis. – Deinde erat eius sigillum; et manu alterius | erat 15
 Datum Corneti XXV. Iulij M D. X.J. – Et in fine: | Stephanus
 Amerinus, cancellarius, de mandato scripsi. - | Et ego Belviridis
 Cathalutij de Turellis de Corneto publicus | et imperiali aucto-
 ritate notarius et iudex ordinarius, habens inter | cetera ab
 imperialj auctoritate concessa alias scripturas exemplandj 20

presens suprascriptum exemplum transumpsi et copiavj. In |
 quorum fidem et testimonium, signum quo utor in similibus
 cum | nomine meo apposui consuetum. |

Signum mej Belvj (S. T.) ridis notarij prefatj.

c. 20' **Che nullo venda che [non] abia pagata la | in-** 25
posta

Statuimo et ordinamo che nisciu|na persona, o ciptadina o
 forestiera, | dega vendere nulla generatione di | foglie o
 poma domestiche del distrecto | di Corneto, che prima non
 abbia pagata la sua inposta ad cammorlengho della | nostra
 arte, senza licentia della decta arte, | alla pena di bolengninj
 trentasei quante | volte contra facesse. La qual pena sia la |
 5 metà del potestà di Corneto overo di suoi | notarij et l'altra
 metà sia della decta arte.

Che si dega tenere che bestia non paxi per la | piazza.

10 Statuimo et ordinamo, ad honore | di Dio, della sua matre
 virgine Ma|ria et di tucti Sancti, per honore della | nostra
 magnifica ciptà, che non sia nulla | persona, la quale dega
 traversare socto | la volta del palazzo, dove stanno le don|ne
 ad vendere foglie o altre fructa con | bestie o cavallj o asinj,
 alla pena di vinti | soldi. Et qualunqua persona contra fa-
 15 cesse [sia licito poterlj tollere la bestia et mec|tarla all'a-
 bergo alle suo spese, per in fine | che averà pagata la decta
 pena; della qual | pena la metà sia del potestà et la metà
 del||la decta arte; et sia licito alli rectori della decta arte c. 21
 torla et menarla all'a|bergo, et avarà la metà della decta
 20 pena. | Et si el. potestà. bructasse o facesse bruc|tare, li sia
 pena libre dece ad torlellj | allo suo scienticato, et li scientichi
 si|ano tenuti tenerlj piena rascione; et si | li scientichi fus-

sero negligenti, che el | cancelliere lo sconti al suo salario.

La me|tà della pena sia del comuno et la metà dell'arte.

25 **Che si [dega] tenere necta la piazza.**

Item, statuimo et ordinamo che ciasche | una delle nostre
iurate teinga necto el | suo luoco della piazza, si che sempre
stia | necto, alla pena di cinque soldi per cia| sche volta nollo
tenesse necto; et degasi | tollare di facto per lo nostro cam-
morlengho, | el quale n'abbia mectare ad rascione di | questo
et di tucte l'altre cose alli rectori, | alla pena d'uno ducato
d'oro, si fugge negligente | o non volesse mostrare rascione 5

Item, statuimo et ordinamo che nullo iurato possa tenere |
venditrice in la piazza ad vendere le sue robe donna che sia
de | mala fama como dice in lu presente statuto denantj,
adendo ad | decto statuto, dove dice la pena di cinque soldi,
vogliano sia | pena de mezzo ducato per ciasche iurato che 10
la tenesse. La quale | pena la metà sia dell'ofitiale farà la
executione et | l'altrà metà sia della compagnia nostra. Et in
fidem ego Ludovicus | notarius sotietatis de eorum concordia
scripsi mia propria mano: presente statuto. ||

c. 21' In nomine Domini, amen. Hec est copia sive exemplum 15
cuiusdam re|scriptj eximij | ||

c. 22 In nomine Domini, amen. Anno Domini millesimo tricen-
tesimo | nonagesimo septimo, indictione quinta, tempore
santissimi | in Christo patris et domini nostri, domini Boni-
fatij divina providentia | pape nonj, mensis ianuarij die quarto. 20
Revisa | correcta et approbata fuerunt dicta statuta et ordi-
namenta per nobilem, egregium ac iuris peritum virum | do-
minum Antonium Ridulfi de Serroviris de Catthania | de Si-
cilia, Locumtenentem reverendi in Christo patris et domini
domini | Benedicti, episcopi Feretrani, thesaurarij Role nec non

rectoris | et vicarij generalis Patrimonij Beati Petri in Tuscia
 pro eadem | Ecclesia et domino nostro papa; cum cassatio-
 nibus et correctionibus | aditionibus ut supra apparentibus,
 5 salvo et reservato quod si | dicta statuta et ordinamenta, vel
 aliquod ipsorum essent | contra statum Sancte Romane Ec-
 clesie et domini nostri pape, constitu|tionum provincie Patri-
 monij statutorum communis Cornetj vel | iurisdictionis prefatj
 domini rectoris et vicarij generalis ex nunc | talia statuta seu
 10 statutum et ordinamentum cassavit, | irritavit et annullavit
 et pro cassis, irritis et anul|latis haberi voluti et mandavit.

[ST] Et ego Tancredus Fatij domini Tancredi | de Corneto,
 alme Urbis prefecture auctoritate notarius | et iudex ordi-
 narius et nunc cancellarius supradicti domini Locumtenentis. |
 15 predicte correctioni et approbationi interfui, ipsamque | de
 mandato prefati domini Locumtenentis scripsi et fideliter |
 publicavi, et cum signi mey soliti appositione signavj. ||

In nomine Domini, amen. M CCCC XXIIIJ., indictione secunda c. 22
 tempore santi|ssimi in Cristo patris et dominj nostri dominj
 20 Martinj divina | providentia pape Vti, mensis iunii die XVIIIJ.
 Recisa, correcta | et approbata fuerunt dicta statuta et ordi-
 Lamenta per nobilem | et egregium virum Iohannem Palmi-
 zanum de Palmizanis de | Forlivio cum cassationibus, correctio-
 nibus, adictionibus ut supra | apparentibus, salvo et reservato
 25 quod si dicta statuta et ordinamenta vel | aliquod ipsorum
 essent contra statum Sancte Romane Ecclesie et dominj | nostrj
 pape, costitutionum provincie Patrimonij. Statutorum com-
 munis Cornetj | vel iurisdictionis prefati dominj potestatis,
 talia statuta seu statutum | et ordinamentum cassavit, irri-
 30 tavit et annullavit et | pro cassis, irritis et annullatis haberj
 voluit et mandavit.

[S.T.] Et ego Angelus magistrj Blaxij de Interapna | impe-

rialj auctoritate notarius et iudex ordinarius et nunc | no-
 tarius maleficiorum pifatj dominj potestatis, predicte | cor-
 rectioni et approbationi interfuy, ipsamque de | mandato
 pifatj dominj potestatis scrissi et fideliter | publicavi et 5
 cum signj mey solitj appositione | singnavj.

In nomine Domini, amen. Anno ipsius MCCCCLVJ°. Indic-
 tione quinta tempore | santissimi in Christo patris et domini
 nostri, domini Calisti divina providentia pape tertij. | anno
 eius tertio, die quartadecima mensis novembris. - | Nos P. Phi- 10
 lippus de Martorellis. doctor, miles et comes Spoletanus, il-
 lustris alme | Urbis prefecti. domini P. Lodovici de Borgia,
 sanctissimi domini nostri nepotis etc. provin|cie Patrimonij
 Locumtenens, predicta omnia et singola statuta et volumi|na
 in ipsis contenta approbamus et confirmamus, et que in | ipsis 15
 continentur observari mandamus : excipientes quicquid in
 dictis sta|tuis continetur quod contra Sanctam Romanam
 Ecclesiam, sanctissimum dominum nostrum et ipsius statum
 quomodo | libet esset : quod irritum et annullatum esse ex
 nunc firmiter iudica|mus. Et ad fidem predictorum iussimus 20
 nostro sigillo munirj. |
 Et ego Ioannes B. de Nobilibus de Nursia (?) imperiali auc-
 toritate notarius et nunc | scribe et notarius pifatj magnifici
 domini Locumtenentis, predictis omnibus et singulis | interfui
 et presens fuj ; rogatusque scribere et publicare scripsi | et 25
 publicavj signumque mei apposuj consuetum. |

Signum [S. T.] mei
 notarii predicti. ||

2. Dopo ordinarius et il notaio Angelo scrisse e subito espunse no. 5. scrissi| Così il cod.. 6. Dopo solitj il notaio Angelo scrisse e poi subito espunse un ap.malfatto. 6-a. Lo stesso notaio a singnavj aggiunse nove punti raggruppati a tre a tre. 7. Con In nomine comincia a distanza di un rigo dalla precedente, la scrittura del notaio G. Battista de' Nobili, a righe più fitte che si spingono fin presso i margini laterali e inferiore. 7-a. indictione] Cod. in dictione. 9. providentia] Il gruppo vocalico

finale ia è stato corretto dalla stessa mano e senza variazione d'inchiostro su altra lettera che sembra un'a. Il. Spoletanus) Cod. Sp. Nus. 17. Sul ne di continetur vi è un segno abbreviativo a forma di linea ondulata; sicché, tenuto conto del significato collettivo del quicquid che precede e della constructio ad sensum, non sarebbe errato leggere continentur. 22. Nolo con un segno di dubbio la parola Nursia, perché nel codici è abbreviata in forma non troppo chiara. 25. fu]] Corretto su fuit dalla stessa mano e senza variazione d'inchiostro: il t fu espunto e mediante il prolungamento della sua stanghetta venne congiunto dal notaio all' r di rogatus, prendendo così forma di un breve svolazzo di questa parola. I. Con questo rigo incomincia la scrittura del notaio «Paulus de Perleonibus de civitate Sutrii». 8. Bernardino] Cod. Ber. No 22. dell'arte] L'apostrofo nel codice è a forma di lineetta obliqua con pendenza a destra, e trovasi attaccato all'asta del secondo l verso il basso. 29. all'utile] L'apostrofo in questo caso del codice non si discosta in nulla dall'uso moderno; così dicasi per tutte le altre parole apostrofate di questa e della susseguente carta del codice. 32. Vincentius Vicelegatus] Cod. Vincens ViceL: della stessa mano e dello stesso inchiostro, ma in carattere alquanto più grande. 4. Cod. a diluci aggiunge della stessa mano e senza variazione d'inchiostro le due stanghette (=) per in dicare la divisione della parola. 14. Placet] Questo e gli altri quattro Placet del cod. sono d'altra mano e d'altro inchiostro. Segue poi spazio bianco per un rigo. 19. dell'arte] Per l'apostrofo, cf. p. 50, nota 29; ma in più dopo il secondo l vi è un punto. 26. Dopo Placet segue spazio bianco per un rigo. 32. Dopo Placet segue spazio bianco per un rigo. Nel margine laterale di sinistra vi è nel cod. d'altro inchiostro, una mano con l'indice teso verso il terzo rigo di questo capitolo.

Al nome de Dio, amen.

c. 23

Noi Francesco Lelio da Trievi, doctore de lege, comis-
 sario | della magnifica città de Corneto, messer Jacopo Vipe-
 resco, confaloniero, | Domenicangilo de Pietro, capitano, An-
 tonio della Fraticella et | Hieronimo de Governali, consuli
 della dicta città, | una con li infrascritti deputati per il
 consiglio speciale, cioè: messer | Thomasso Vinciguerra, messer
 Mario Cerrini, messer Pietro Vitelleschi, | Bernardino de Croco
 et Sebastiano Falsacappa, per vigore delle | lettere del molto
 reverendo mons.re Vincentio Parpalea, protonotario | aposto-
 lico, vicelegato meritassimo della provincia del Patrimonio; !
 il tenore delle quale è como seguita; videlicet a tergo: « Alli
 magnifici | nostri carissimi, il Gonfaloniero, Capitano et
 Consuli di Corneto»; intus vero: | «Magnifici nostri carissimi,

5

10

havemo notizia della insolentia et pocha | obedientia, qual
 15 vi sogliono prestare i rectori et arte de|gli hortulani; et
 da questo intendemo che nasce il disordine | de vendere le
 robbe loro più del onesto. Imperò, non volendo | permettere
 tal cosa indebita et indecente, a voi, Commissario, | insieme
 20 colli soprastanti della città damo per queste nostr ampla |
 autorità de posser commandare a dicti rectori et ogni
 particular | persona dell'arte de hortulani habia statuti o conces-
 25 sioni, le quale vi paiano | excessive et dannose alla pu-
 blica utilità, damo per queste nostre | autorità al vostro
 consiglio della città insieme con voi di quelli || possere mo- c. 23
 derare et annullare et di nuovo statuirne altri | sì come
 giudicarete che più convenga all'utile publico et | buon
 30 costume di ben vivere. Et questo non ostante qual si |
 voglia ragione in contrario. Et state sani. Da Viterbo, il
 dì 2 | d'agosto 1544. Vincentius Vicelegatus ».

Donde visto il tenore de dicte lettere et l'auctorità a
 noi in questo | concessa; et attesa la pocha obedientia, quale
 sogliono tenere | li rectori et iurati dell'arte delli hortulani,
 per reprimere la | loro arrogantia et avarizia, ordinamo et
 statuimo a più diluci|datione et chiarezza delli statuti de
 dicta arte: che tucti et singuli | rectori, camerlenghi, consi - 5
 glieri et iurati de dicta arte siano | tenuti et obligati per
 proprio giuramento obedire a tutti et | singuli comandamenti
 leciti et honesti del signor Commissario overo | potestà et delli
 magnifici signori Priori de dicta città et de ciascuno | de
 loro, tanto presenti quanto futuri, sotto la pena de dui fio- 10
 rini | da incorrersi per ciaschuno che contra farà et per ciasche
 volta | da applicarse per la mità alla comunità de Corneto,
 un quarto allo | accusatore et un altro quarto a chi ne farà
 executione. Placet. |

Item, statuimo et ordinam che li rectori de dicta arte 15
 siano | tenuti et obligati andare a stimare tutti li danni che
 se farando | nelli horti et possessioni de iurati da qual se sia

persona o | bestiame, overo mandare a stimarli per dui del-
 l'arte per | tutto quel dí che sarando richiesti sotto la pena
 predicta | da applicarse como de sopra. Placet. || 20

c. 24 Item, statuimo et ordinamo che tutti et singuli cittadini
 et | habitanti de Corneto possano vendere et far vendere tutti
 et | singuli pomi et frutti de arbori domestici delle loro vigne
 et | possessioni per la piazza de Corneto et ancora in le case
 delle | loro habitationi a loro beneplacito et ancho uve et 25
 agresta. Placet. |

Item, statuimo et ordinamo che li rectori de dicta arte,
 quali per | li tempi sarando, siano tenuti et obligati nettare
 overo far nettare | le fontane et beveratori almeno dui volte
 l'anno a richiesta delli | magnifici signori Priori, oltre quello 30
 sonno obligati per vigore delli loro | statuti sotto la pena
 predicta da applicarse como de sopra. Placet. |

Item, statuimo et ordinamo che tutti et singuli iurati,
 quali | exercitarando dicta arte de hortulani, siano tenuti et
 obligati | vendere le loro hortaglie, biadumi, pomi et frutti
 per il | prezzo se li metterà per li magnifici signori Priori con
 lo consiglio | secreto, sotto la pena predicta, da applicarse
 5 come de sopra; il | qual prezzo se habbia da mettere almeno
 una volta per officio, | come se fa del pane et del vino.
 Placet. |

Et ego Paulus de Perleonibus de civitate Sutrij. Dei |
 gratia apostolica et imperiali auctoritate notarius publicus |
 et iudex ordinarius ac ad presens magnifice communitatis |
 10 civitatis Corneti cancellarius et scriba; quia supra | scripta
 capitula et statuta noviter reformata rogatus || manu propria c. 24
 scripsi, premissaque licteras reverendi domini Vicelegati : de
 verbo ad verbum nil addendo vel minuendo quod substantiam |
 15 mutet vel vitiet intellectum, ut supra copiavi et exemplavi:
 et | ideo me subscripsi, et in fidem ac testimonium premis-
 sorum | signum meum quo utor ut infra cum nomine apposui
 consuetum. |

Signum mei Pau [S.T.] li notarii antedicti.

- 20 Noi Vincentio Parpaglia, vicelegato di la provincia | del
Patrimonio, approbamo li soprascripti | cinque capitoli ulti-
mamente ordinati et statuiti | per il consiglio di la città di
Corneto; quelli | comandamo che si osservino sotto la | pena in
essi expressa. Datum Viterbij. | die. XIIJ. Augusti. M.D. LXVIIIJ. |

Vincentius Vicelegatus. ||

- 25 Redolfo di Lionardo Saluttj iura all'arte | dellj ortolanj al c. 25
tempo di Iacomo di Ielardo. |

7. Dopo Placet segue spazio bianco per circa un rigo e mezzo. Nel margine laterale di sinistra vi è nel cod. una mano dello stesso inchiostro della precedente ma un po' meno malfatta, con l'indice teso verso il quarto rigo di questo capitolo. 20. Con Noi comincia scrittura d'altra mano, la stessa che scrisse Placet alla fine di ciascuno dei cinque precedenti capitoli; anche l'inchiostro è il medesimo. 24. XIIJ.] Cod. XIIJ. 24-a. M.D.XLIIIJ.] Cod. M. D. XLIIIJ. 25. Vincentius Vicelegatus] Cod. Vincenz ViceL; dello stesso inchiostro della dichiarazione che precede, ma d'altra mano e in carattere più grande. 26. Questa carta del cod. di cui è difficile la lettura per il soverchio scolorimento dell'inchiostro che qua e là rende quasi inefficace l'azione stessa del reagente chimico, contiene scrittura di quattro mani, delle quali la prima scrisse i primi sei rigi; la seconda dal settimo al nono, la terza dal decimo al dodicesimo; la quarta gli ultimi otto rigi.

Giorgio di Atonio della Porta iura alle | mano di Paulo di
Strazullo. |

Giovanni spangniolo iurò alle mano di Paulo | di Strazullo.

Iacomo fiorentino iurò adì 29 di aprile 1509 | per le mano
di Giorgio ortolano, retore | della detta arte. |

5

Lazarino da Fievezana iurò adì 6 di maggio 1509 | per le mano
di Giorgio, rettore della arte delli ortola[nj]. |

Mariano di Piensa, iurò adì 15 di agosto 1509 | per le mano
di Giorgio, rettore dell'arte delli ortolani. |

Simone genovese iurò adì detto per le mano | di messer Giorgio, 10

Iacomo milanese iurò adí detto per le mano di messer | Giorgio,
rettore dell'arte delli ortolanj. |

Nardo calabrese, parente di Cimarosto, iurò adí detto | per
le mano di Giorgio, rettore dell'arte delli ortolanj. ||

15

c. 25

1508.

Questi sono li gurati c'àno gurato a le | mano di Paulo di
Strazullo retore e di misser di Stazio | camerlengo: | prete
Nardo, | Gianpaolo di Iacomo grosso, | Govannj Iacomo ri-
sege, | Marco di Cinefiorate, | Marco genovese, | Massimo della
vingna, | Tomao genovese iurato | de Damoleteo. |

20

Adì 8 di magio 1512.

Evangelista de Lello, | Paulo de Mecocci, | Antonio de
Sarizano, | Lodovico, | Iovanni genovese de Porino artigiano, |
Petro de Germano Vitellesco | Christoforo de Cesareo. ||

25

1. Atonioj Così il cod. 2. Dopo Strazullo segue nel cod. spazio bianco per circa mezzo rigo.
3. Dopo Strazullo segue spazio bianco per un rigo. 5. Dopo arte segue spazio per un rigo. 8. Piensa] Il p
è stato corretto da altra mano del tempo su b, di cui vedesi cancellata la parte superiore. 10, 12 messer]
Cod. me 16. Con questa data [1508] comincia scrittura d'altra mano, che segue fino a tutto il nono rigo di
questa carta del codice. 17. gurati gurato] Così il cod. 18. retore] Nell'interlineo; senza variazione di
scrittura e d'inchiostro. 13-a misser] Cod. m. 21. Con Tomao comincia scrittura d'altra mano. 22. Questo
e i susseguenti cinque righi della carta sono d'altra mano. 25. I due ultimi righi della carta sono di due
diverse mani. 25-a. Christoforo] Cod. xforo.

Dì 8 di marzo 1506.

c. 26

Carobino da Modena iura all'arte | per mano di Redolfo
di Lionardo et Giorgio, camor|lego. |

Adí primo de magio 1506.

5 Antonio de misser Gabrielle Cerrini iura | a l'arte per mano
de Redolfo de Lionardo | et Giorgio camorlengho. |

Di primo agosto 1506.

Po (?) Iacomo Lo nardo iura all'arte | per le mano di Redolfo
di Lionardo, retore, | et di Giorgio; | Filippo cenesino iura
10 all'arte | adí sropa dito; | Iovanni Mario iura all'arte adí
sropa dito. |

Ne l'ano 1511 Franchoso iura a l'arte | al tempo di Tomao
genovese; | Antonello di Guvenale iura l'arte | a tempo di dito
Tomao; | Polo iura e l'arte a lo dito tempo come | di sropa
15 et Gaspare alia Mezoprete iura | a l'arte como de sropa. ||

Die 19 mense aprili 1482.

c. 26'

Barholomeus domini Alexandri de Vitellensibus de Corneto
Iuravit ad Sancta Deum | evangelia, manibus tactis scripturis,
omnia facere ut in dictis statutis continentur ; et iura[vit] in
20 manibus tactis scripturis in ma... in presentia rectorum artis
predicte.

1. Con Di comincia scrittura d'altra mano, che segue fino al quarto rigo ; altra mano scrisse dal quinto all'ottavo; altra dal nono al quindicesimo, e altra ancora dal sedicesimo al ventiduesimo, ultimo rigo di questa carta del codice. 3. Giorgio] Così il cod. 3-a camorlego] Così il cod.: per Polo? forma che s'incontra nel terzultimo rigo di questa stessa carta del codice. 8-a Iacomo] L' I è stato corretto dalla stessa mano e senza variazione d'inchiostro su altra lettera che sembra un P. 9. Giorgio] Scritto su altra parola che si volle cancellare strisciandovi sopra col dito. 9-a iura] Cod. iua. 10, 11 sropa] Così il cod. 14, 15. sropa] Così il codice. 16. Con Die incomincia scrittura d'altra mano, che segue fino a tutto il quarto rigo di questa carta del

codice. 17. Alexandrij Cod. Alexandri. 20. La lettura di tutto questo rigo è resa assai difficile dal soverchio dell'inchiostro; tre parole sono assolutamente illegibili.

Infrascripti sunt homines ortolani ad artem iurati, qui |
 iuraverunt ad sancta Dei evangilia corporaliter | manibus
 tactis scripturis, quod omnia in hoc statuto | contenta obser-
 vabunt et in nullo contrafacient vel | venient sub pena con-
 tenta in dicto statuto, etc.; | videlicet: ser Paulus Strazonus 5
 cornetanus, | Barthonus Parma ianuensis, | Augustinus corpss
 ortolanus, | ser Augustus ianuensis de Albenga, | Barthoncinus
 ianuensis de Albenga, | Cristoforus eius frater de Albenga, |
 Antonius ianuensis de Albenga, | Dumenicus de Stato corneta-
 Nus, | Dumenicus corpus, Marcho calbriensis, | Antonius de Vol- 10
 tolina, | Charosus de, | Iohannes de Pompiano, | Barthonus
 grossus ianuensis, Marchus Andrioli, | Bartholameus pisanus,
 Gabriellus salnitralis, | messer Antonius eius socius, Pasquinus
 ianuensis, | Nicolaus de Catravello, Cancharonus lombardus, |
 Iacobus ianuensis dictus de la Cructa, | Iohannes Baptista de 15
 Monteflascono, Iacomacius cornetanus, | Andreas ianuensis,
 Sardus dictus Laurenti, | Iohannes spagnolus. ||

- I. *Con Infrascripti comincia scrittura d'altra mano, che segue fino al termine della carta. Nell'interlineo, e precisamente sotto le parole Infrascripti sunt, si può leggere mediante un reagente chimico il nome Paulus, che vi aveva già scritto un'altra mano del tempo.*
2. *evangilia] Così il cod. 6. Parma] L' m è stato corretto su altra lettera (su a?) dalla stessa mano e senza variazione d'inchiostro. II. Cod. dopo Charosus de lascia spazio bianco di due centimetri e mezzo. 16. ianuensis]. Cod. de ianuensis. 17. Dopo Laurenti segue un richiamo, che forse si riferisce alle parole Iohannes spagnolus, che furono scritte per ultime nello spazio bianco del ventesimo rigo, di fronte a Charosus de (cf. nota II). Segue il fascicoletto cartaceo, il cui contenuto non pubblico per esteso perché privo d'importanza. Del fascicoletto sono bianche la prima e le ultime tre pagine; nelle altre si legge 1° una nota de le robe prese in consegna il 25 maggio 1586 dal camerlengo Giani (?) di Domenico (cc. XXVII, verso e XXVIII recto): tra i vari oggetti, di cui i più di uso domestico come tovaglie fazzoletti asciugamani, si numerano anche dui corone d'argeto, una per la Madona e l'atra per figlio (così il cod.); 2° una*

ricevuta in data 25 febbraio 1587 del camerlengo Nicola Crochi (c. XXVIII, recto), il quale dichiara di aver avuto le robe di cui sopra per il mano di Bernardo di Salvator retor e di Santi di Rafaello, nostro balio di l'arti (così il cod.): sotto la ricevuta sta scritto d'altra mano del tempo Paulo Cappelleschi iurato; 3° una lista di ventinove giurati, di cui i primi ventisette nomi sono di pugno del medesimo Nicola Crochi il quale pure figura nella lista insieme con Bernardo di Salvatore (c. XXVIII, verso); 4° la notizia del giuramento prestato all'Arte il 20 agosto 1581; nel tempo del camorlengato de maestro Luciano fabro, da Agostino de Batesta da la Pieve de Santo Stefano abitante qui in Corneto, e della quota in giulij sej da lui versata allo stesso camerlengo (c. XXIX, recto). Il nome di Agostino e 24 nomi della lista dei ventinove giurati sono preceduti, alcuni anche seguiti, da una croce.

GLOSSARIO

Agia (s') 44, 6 (*)^{*} si abbia.

Aiana 39, 6, abbiano.

Aionto 18, 10 aggiunto.

AI (= a li) I, 6, 2, 14, 17, 20; 4, 5;

8, 2; 10, 27; II, I; 19, I, 20, 8;

21, 9, 24, 13; 26, 8, 15; 28, 27;

33, 31; 34, 12, 22, 23; 41, 19; 43, 30,

ai.

Amodulatori, 14, 24 statutori; v. p. LXXV.

Andaglio, *andaglio* 27, 20, 22, 25

canale per lo scolo dell'acqua; v. p. LXXV.

Anti 23, I; 38, s anzi.

Arichiedare I3, 34 richiedere.

Asecuri (s') 21, 24; 22 6 s'attenti, osi.

Açari 4, 29; 40, 7, 10 azzardo. Cf.

DU CANGE, *Glossarium me-*

diae et infimae latinitatis,

Niort L. Favre, 1883, s. v.

azardum.

Biata 5, 13 beata.

Bolengnini, 46, 3 bolognini (moneta).

Brisciali, 4, 10; 5, 19, 22; 12, 11, 12;

13, 24; 14, 13; 35, 18, 20, 23

schede. Vedi p. XLI, nota I,

p. LXXV e cf. G. REZASCO,

Dizionario del linguaggio ita-

liano storico e amministra-

tivo, Firenze, Successori Le

Monnier, 1881, p. 120, col. 2,

s.v. Bricciolo, che egli

dice «parola perugina, forse

«corrotta da Bricciolo o

« Bruciolo».

Cafano 33, 2r cadano.

Cammora 8, 35; 9, 9, 19: 12, 13, 16

canmora 44, 14, camera, tesore-

ria.

Cammorlengatico 6, 3 camer-

lengato.

Cammorlengo-ghi 2, 2; 5, 6; 6, 3;

7, 22, 27; 10, 23; 13, 20, 24; 14, 4;

7, 19; 15, 3, 10; 16, 15, 18, 22, 24;

17, 4, 33; 29, 10; 30, 38; 32, 12, 20;

33, 5, 29; 35, 12, 35; 37, 24; 39, I,

15; 40, 3, 20; 41, 8; *cammor-*

lengho 46, 2; 47, 2; *cammorle-*

go 32, 33; *camorlego* 54, 3; *ca-*

morlegio 44, 2; *camorlengho-i*

51, 5; 54, 6; *carmolengo* 44, 13;

carmolengo 13, 33 camerlen-

go-ghi.

Cappiello 26, 3 Cappello.

Centonaro-a 43, 5-6, 7, 9, 11, 17 cen-

39, 19; 40, 17; 41, 10, 31 dei. -

* Di questi due numeri il primo indica la pagina, il secondo il rigo in cui ritrovasi la voce che precede i numeri.

tinaio-a.

Cetrangoli 17, 30; *citrangule* 43, 5

Cetrangoli, aranci forti. È

voce ancora viva nel dia-

letto cornetano.

Cimento, 17, 4; 30, 34, 20; 36, 26 Cle-
mente.

Cocoççe 17, 21 cocuzze: della fa-
miglia delle cucurbitacee.

Colta 17, 8 «collecta». Cf. DU

CANGE, op. cit. s. v. col-

ta.

Communo 5, 15; 10, 22; 32, 11, 13;

38, 19, 41, I; *comuno* 42, 9;

46, 24 Comune.

Como, I, 15; 3, 9; 47, 8; 50, 12;

51, 20, 32; 54, 15 come.

Corneto, 32, 11, 14; 38, 19, 20 Cor-
neto.

Credare 12, 21 credere.

Daiendo 35, 9 dando.

Dal (= da li) 9, 7, 11, 24; 13, 13;

21, 13, 14; 27, 28, 33; 14, 28, 39, I

Da po 32, 24, dopo.

Dece 28, 22, 29; 40, 23; 43, 9, 18, 28;

46, 21 dieci.

Del (= de li) I, 3; 2, 4, 7, 15, 20;

3, 14, 19; 4, 26; 6, 7, 11; 7, 7;

8, 5, 14; 9, 3; 10, 6, 10, II, 14, 25;

12, 5, 12, 31; 13, 11, 15, 18; 14, 5,

6, 9, II, 18; 15, 10, 14, 17; 16, 18;

17, 17, 28, 32; 18, 20; 19, 2, 15

16, 38; 20, 2, 3, 7, 9, 12, 16, 26; 21,

3, 10-13, 17, 18; 22, 7, 13; 23, 12, 14,

23, 31; 24, 11, 18, 26, 25, 8; 26, 22;

27, 2, 22, 30; 28, 9, 24; 30, 16, 18,

19, 2r, 25; 31, 25; 32, 3; 33, 30;

Però 33, 14 della.

De po 8, 10: 14, 2; 16, 8, 20 dopo.

Deritto 3, 19; 4, 20 diritto.

Desfí 7, 5; 10, 5; 12, 25, 26, 28;

16, 16, 23, 24; 17, 7; 18, 26; 25, 18;

26, 21; 27, 26; 29, 22; 30, 7;

32, 6; 35, 6, sino.

Devuti 4, 24; 38, 17 dovuti.

Di po 22, 11; 32, 22; 38, 30 dopo.

Disconcime II, 4 offesa : tra il
rubare e il danneggiare.

Doi II, 9, 12, 28; 15, 6; 19, 11;

21, 4; 26, 14: 27, 18, 30, 29, 24:

31, I, 2, 21; 35, 6;: 37, 13, 27;

39, 16 due.

Doppicata 35, 2, 4 duplicata.

Dui 6, 13; 43, 17, 18; 51, 10, 18, 29
due.

Ecchiesia 5, 3; *echiesia-e* 17, 1, 2,
3; *chiesia* 16, 14, chiesa-e

EI 1, 5, 6; 2, 8; 3, 8, 17, 19; 4, 3,

8, 20; 7, 20; 8, 13, 9, 1, 3; 10, 13;

12, 1, 4; 13, 19, 22, 27; 14, 4, 21;

15, 18, 24; 16, 3, 8, 20, 22, 24;

17, 6; 18, 6; 19, 37, 20, 15; 21, 7;

22, 4, 9, 11; 23, 9, 24, 20, 22;

25, 2, 4, 20; 27, I, 2, 22; 28, 18;

29, 9; 30, 24, 32; 31, 9, 13, 14, 17

34, 32, 19; 33, 10, 12; 34, 1, 4;

35, 7, 13, 14; 37, 18, 21, 39, 16

26, 35; 40, 5; 41, 16, 42, 6, 8, 16

20, 21, 22; 43, 2, 34; 44, 8; 46, 20,

23, 27; 47, 3 il. – **Però** 7, 25;

9, 10; 10, 23; 12, 12; 13, 16;

18, 33; 28, 23; 30, 9, 17, 20;

33, 13, i.

Enfra 41, rS fra, tra.

34, 14, 19, 24; 35, 1, 10, 15, 26, 34,
35; 36, 13, 16; 37, 11, 13; 38; 28

Facule 41, 16 fiaccole.

Gariçara 38, 8 accattabrighe.

Incomuniata 41, 14 accomunata,
inessa in comune.

Incurrisse 44, 8 incorresse.

Infí 19, II, sino.

Inguaççatoro 3, 16 guazzatoio:
luogo concavo dov'era rac-
colta acqua, ma in questo
caso non già, io credo, per
abbeverare o farvi guazzare
cavalli, bensí per lavare e
tenere a bagno erbaggi. Vedi
Vocabolario.

Intre 3, 20 tra.

Klince 6, 9, 10, 15 chiunque.

Lì 2, 12; 7, 15; 10, 13; 12, 25; 18, 18
21, 24; 19, 39; 24, 19; 28, 8, 17;
29, 4; 30, 22, 29; 37, 11; 38, 9;
46, 21, 22 gli (= a lui). – Però
46, 15 le (= a lei); 33. 28
loro.

Locora I, 13; 12, 7, 9; 13, 6, 9;
26, 6, 27, 9; *lochora* 42, 22 luo-
ghi.

Lommile 18 i frutto di una
pianta somigliante al cedro.
Cf. DU CANGE, op. cit. s. v.
lumia.

Lommoni 17, 30 ; *lomoni* 43, 9, 10
limoni.

Lubrica I, I rubrica. Qui sta nel
significato di «indice».

Maiure 21, 19; 25, 5 maggiore.

Eniuria-e 24, 3, 5 ingiuria-e.

Montefiascono 55, 16 Montefia-
scone.

Nanti 3, 8, 27; 5, 18; 6, 5; 15, 23;
16, 6; 17, 9; 25, 2, 4; 30, 24;
31, 18; 33, 8, 17; 39 15 avanti,
prima.

Ne 23, 23; 30, 30; 33, 2 affinché
non.

Nel (= ne li) 37, 17 nei

Nisciuna 45, 27 nessuna.

Nuou 41, 31 nuovo; *nuoi* 17, 13
nuovi.

Orta 25, 3; 42, 12 orti.

Ortora 3, 21; 13, 19; 18, 15; 19, 1,
4, 6, 18; 20, 3, 10; 21, 1, 23, 23;
26, 8, 20, 22; 29, 18; 31, 26;
35, 10 orti.

Pagura 3, 23; 4, 13; 25, 23; 32, I;
36, 11, 14, 17 paura.

Pagurosa 32, 6 paurosa.

Papiro 15, 29 lucignolo. Cf. DU
CANGE, op. cit. s. v. pa-
pyrus.

Pasca de Resurressi 7, 23 Pa-
squa di Risurrezione.

Passionato 20, 6, che patí danno.

Pignora, *pignora* 32, 17, 20, 22, 24;
33, r pegni.

Perfí 43, 7 persino.

Piubica 23, 20 pubblica.

Piuviana, 26, 37 piovana.

Po 14, 1; 43, 30 dopo.

Ponito-i 37, 6; 39, 6; 40, 14 pu-
nito-i.

Malmassaraio 9, 16 guasto, rovina, danno qualsiasi.

Mathio 25, 24 Matteo.

Mestare 42, 24; 46, 15; 47. 3 mettere.

Melle, 43, Il mele (*plur. di mela*).

Mità 51, 12, metà.

Ponticha 17, 23 bottega. È voce anche del dialetto viterbese;

° (negli statuti dell'Arte del legname, rub. 20: « facesse « potticha d'arte di legname »; negli statuti de' calzolari, rub. 101: « esercitare

« et fare pontica di con-
 « cia »; negli statuti dell'Arte
 de' calzolari e vaccinari, rub.
 16: « fare pontica di ca-
 « zolari »; cf. CUTURI, op.
 cit. p. 14, nota 2; p. 16, no-
 ta 3; p. 18, nota 2); e del
 dialetto romano nel quale
 ha pure significato di ban-
 co; (cf. *Il Diario romano di*
 GASPARE PONTANI già rife-
 rito al « Notaio del Na-
 «tiporto» [30 gennaio 1481-
 25 luglio 1492] a cura di
 Diomede Toni nei *Rerum*
Italicarum Scriptores – Rac-
colta degli Storici Italiani
dal cinquecento al millecin-
duecento ordinata da L. A.
 MURATORI. – Nuova edizione
 riveduta, ampliata e corretta
 con la direzione di GIOSUE
 CARDUCCI e VITTORIO FIO-
 RINI, Città di Castello, S.
 Lapi, 1908, tomo III, par-
 te II, fasc. 67, p. 126, *Glos-*
sario s. v. Pontica. Si
 trova anche nei documenti
 di Ascoli Piceno con signifi-
 cato di bottega o stanza
 terrena, ma pur con quello
 di carcere terrena; (cf.
 G. REZASCO, op. cit. p. 822,
 col. I, s. v. Ponteca).

Recepare, 10, 5 ricevere.

Recepere 7, 17; 27, 10 ricevere;
recepesse 18, 14 ricevesse; *re-*
ceputo-a, riceputo 8, 35; II, 21;
 12, I, 4; 24, 4-5; 29, 7; 35, 14;
 41, 6; 42, 29 ricevuto-a.

Redolfo 52, 26, 54, 2 Rodolfo.

Remonire, *premunire* 3, 12; 27, 16,
 18 riparare; *remonito* 25, 20
 riparato.

Remore 37, 16 rumore.

Schifare 31, 8; 41, 30 schivare.

Scienticato 46, 21 sindacato.

Scientichi 46, 21, 22 sindaci.

Sie 40, 22 sé.

Sil (= si li) 7, 14 se i

Si no 4. 24; 38, 16 se non.

Ssi (a) 22, 9; 23, 21, 22, 23; 35, 15
 a sé.

Staiendo 36, 16, 42, a stando.

Staimo per «statuimo» 42, 15
 deliberiamo.

Succurrere, 34, 7 soccorrere.

Teinga 46, 27 tenga.

Termino 29, 23 termine.

Tollare 43, 30, 47 2 togliere.

Traiendo 3, 4: 17, 24, 30; 18, 5;
 20, 13; 23, 25; 24, 3, 12-13; 25, 5;
 26, 20; 29, 7; 38, 19; 39, 8 ec-
 cettuando, tranne che.

Vanniello 5, 5, 6 Vannello.

Vendere 42, 17; 45, 28; 13 ven-
 dere.

Vecchio 27, 26 vecchio.

Pornelle, 43, 13 prugnone.

Possere 50, 27 potere.

Quindici 5, 18 quindici.

Rasula 26, 11, 17 striscia di terra;

v. p. LXXV.

Vinuto 42, 29 venuto; *pervenuti*

42, 25 pervenuti.

Vinti 44, 14; 46, 14 venti